



## Sommario

<b>Mediatore FSA “quo vadis”</b>	<b>3</b>
Alessandro Mazzoleni Mediatore e Avvocato specialista FSA in RC e diritto delle assicurazioni	
<b>Cambiamento radicale della giurisprudenza nel diritto di famiglia</b>	<b>5</b>
Milena Fiscalini Avvocato, vicecancelliera del Tribunale d’appello	
<b>L’applicazione dell’art. 573 cpv. 2 CC nella prassi dei Cantoni Ticino, Zurigo e Berna</b>	<b>10</b>
Mattia Tonella Avvocato, specialista FSA diritto ereditario	
<b>Varia</b>	<b>18</b>
<b>Decisioni della Commissione di disciplina degli avvocati</b>	
<b>Impressum</b>	<b>32</b>



## Mediatore FSA “quo vadis”

Alessandro Mazzoleni  
mediatore e avvocato specialista FSA in RC e diritto delle assicurazioni

Soprattutto con la revisione del Codice di diritto processuale civile svizzero la procedura di mediazione quale soluzione alternativa alla risoluzione dei conflitti ha guadagnato importanza nelle consulenze ai nostri clienti. Rispetto all’ordinaria procedura la mediazione è infatti un’alternativa interessante siccome rapida, discreta e soprattutto semplice; senza esagerati formalismi e dettagli prettamente a carattere giuridico. L’accordo di mediazione ha poi però comunque l’effetto di una decisione passata in giudicato (cfr. art. 217 cpv.2 CPC).

Su sollecitazione del Parlamento, sentito anche il parere della Camera ticinese di mediazione, il nostro Cantone sta elaborando una legge per regolare la registrazione e l’autorizzazione all’esercizio serio e professionale della mediazione (<https://www.cameraticinesedi-mediazione.ch/>).

Per marcare la differenza con altri ambiti professionali, anche la FSA ha recentemente deciso un importante cambiamento di rotta<sup>1</sup>. Analogamente a quanto vale già per gli altri ambiti di specializzazione offerti e riconosciu-

ti dalla FSA<sup>2</sup>, dal 1. gennaio 2022 anche la formazione degli avvocati in mediazione verrà direttamente coordinata dalla FSA<sup>3</sup>. Si tratterà di una formazione completa in mediazione e ADR (Alternative / Amicable / Adequate Dispute Resolution). Non verranno quindi solo trattate le basi della mediazione bensì pure saranno approfondite le distinzioni tra la mediazione e la conciliazione, le differenze tra la mediazione e le procedure giudiziarie e saranno illustrate le similitudini tra la mediazione e l’arbitrato, così come pure sarà discussa l’inclusione di questi meccanismi nelle differenti procedure giudiziarie.

Partendo dal principio che il nostro mondo evolve a grande velocità e che i conflitti diventano internazionali ed inglobano sempre di più una moltitudine di parti con culture e lingue differenti, assodato che i Tribunali non sono giocoforza in grado di dare sempre delle risposte adeguate, rapide, flessibili e “su misura” rispetto alle esigenze dei nostri clienti, con le sue proposte la FSA vuole dotarsi degli strumenti necessari per giocare un ruolo attivo in questo cambiamento di paradigma.

Concretamente e come specificato nel nuovo Regolamento dei mediatori FSA (RM-FSA)<sup>4</sup>, per poter ottenere il titolo di mediatore FSA (cfr. art. 7 cfr. 4, 5 e 5 RM-FSA) a far tempo dal 1. gennaio 2022 tra le altre cose occorrerà aver seguito una formazione organizzata della FSA di 120 ore (cfr. anche art. 11 RM-FSA), scrivere un memorandum (cfr. anche art. 13 RM-FSA) e non da ultimo anche superare un colloquio personale (cfr. art. 14 RM-FSA). Per

1 cfr. Le point de mire du conseil FSA ([https://www.sav-fsa.ch/it/documents/dynamiccontent/ar\\_11\\_12\\_2020\\_fokus\\_f\\_gzd\\_bsg\\_271120-\(1\).pdf](https://www.sav-fsa.ch/it/documents/dynamiccontent/ar_11_12_2020_fokus_f_gzd_bsg_271120-(1).pdf)).

2 cfr. <https://www.sav-fsa.ch/it/anwaltssuche/fachanwalt-fachanwaeltin-sav.html>.

3 cfr. Médiation FSA – Nouvelle formation – nouveau concept ([https://www.sav-fsa.ch/it/documents/dynamiccontent/ar\\_11\\_12\\_2020\\_levy\\_gzd-\(1\).pdf](https://www.sav-fsa.ch/it/documents/dynamiccontent/ar_11_12_2020_levy_gzd-(1).pdf)).

4 cfr. Regolamento dei mediatori FSA (RM-FSA), valenza dal 31.01.2021 ([https://www.sav-fsa.ch/fr/documents/dynamiccontent/2022\\_mdiation-fsa\\_rglement\\_310121-\(1\).pdf](https://www.sav-fsa.ch/fr/documents/dynamiccontent/2022_mdiation-fsa_rglement_310121-(1).pdf)).

poter conservare il titolo di mediatore FSA sarà pure necessario, tra le altre cose, seguire la formazione continua (cfr. art. 15 RM-FSA). Come precisato nel Regolamento sulla formazione continua dei mediatori FSA (RFC-M)<sup>5</sup>, dal 1. gennaio 2022 ogni mediatore deve spontaneamente comprovare alla FSA almeno 12 crediti di formazione (cfr. art. 5 RFC-M: 1 credito = 45 minuti lezione) per anno civile (cfr. art. 2 RFC-M).

Per la formazione continua valgono solamente i corsi che sono riconosciuti espressamente dalla FSA (cfr. art. 4 e 5 RFC-M); a determinate condizioni valgono come formazione continua anche le pubblicazioni (cfr. art. 7 RFC-M).

Per gli avvocati con il titolo di mediatore FSA, dal prossimo mese di gennaio 2022 interverranno quindi importanti cambiamenti in merito ai quali s'invita a voler prestare particolare attenzione, soprattutto con riferimento all'esigenza di comprovare l'ottenimento di 12 crediti all'anno di formazione riconosciuta dalla FSA.

5 cfr. Regolamento sulla formazione continua dei mediatori FSA (RFC-M), valenza dal 31.01.2021 ([https://www.sav-fsa.ch/fr/documents/dynamiccontent/mediation-fsa\\_rglement-de-formation-continue\\_31012021-\(2\).pdf](https://www.sav-fsa.ch/fr/documents/dynamiccontent/mediation-fsa_rglement-de-formation-continue_31012021-(2).pdf)).

# Cambiamento radicale della giurisprudenza nel diritto di famiglia

Milena Fiscalini

Avvocato, vicecancelliera del Tribunale d'appello<sup>6</sup>

## I. Premessa

Con tre recenti sentenze il Tribunale federale ha cambiato radicalmente il metodo di calcolo di tutti i contributi di mantenimento del diritto di famiglia.

L'Alta Corte ha abbandonato il pluralismo dei metodi tollerato fino a quel momento (metodo di calcolo del riparto a metà dell'eccedenza e metodo del dispendio effettivo) e ha dichiarato applicabile a livello svizzero, di principio, unicamente il metodo “a due fasi” che prevede la ripartizione dell'eccedenza nel bilancio familiare in base a “teste grandi” (“*grosse Köpfe*” = genitori) e “teste piccole” (“*kleine Köpfe*” = figli minorenni) nella proporzione di due a uno<sup>7</sup>. Solo in situazioni economiche particolarmente favorevoli si può procedere diversamente<sup>8</sup>.

In altre due sentenze il Tribunale federale – nel contesto del diritto di un coniuge a un contributo alimentare dopo il divorzio – ha sviluppato ulteriormente il concetto di matrimonio “*lebensprägend*” (matrimonio che ha influito in modo concreto sulla situazione finanziaria del coniuge richiedente)<sup>9</sup> e ha abbandonato la “regola dei 45 anni”<sup>10</sup>.

## II. Calcolo dei contributi di mantenimento secondo la nuova giurisprudenza

Di principio hanno diritto a un contributo di mantenimento i figli minorenni del debitore alimentare, il coniuge, il coniuge divorziato dopo lo scioglimento di un matrimonio “*lebensprägend*”, così come i figli maggiorenni nel caso previsto all'art. 277 cpv. 2 CC. Non fanno parte di questa cerchia i parenti secondo l'art. 328 CC<sup>11</sup>.

E' importante rilevare che per il calcolo del contributo alimentare per i figli (contributo in denaro [*Barunterhalt*] e contributo di accudimento [*Betreuungsunterhalt*])<sup>12</sup> [per quest'ultimo v. già DTF 144 III 386 consid. 7.1.4]) non è più concessa l'applicazione delle “*tabelle zurighesi*”<sup>13</sup>.

Il metodo “a due fasi” prevede che vengono innanzitutto determinati i mezzi finanziari a disposizione della famiglia e i fabbisogni di

6 Le considerazioni del presente articolo sono espresse a titolo esclusivamente personale e non impegnano in alcun modo l'autorità giudiziaria ove l'autrice lavora.

7 Sentenze del Tribunale federale 5A\_311/2019 dell'11 novembre 2020 consid. 6.6 e 7.3, 5A\_891/2018 del 2 febbraio 2021 consid. 4.5 e 5A\_800/2019 del 9 febbraio 2021 consid. 4.3.

8 Il Tribunale federale non ha ancora chiarito quando si è in presenza di una situazione particolarmente favorevole (reddito esorbitante di CHF 1 000 000.— annui?): v. Mordasini/Stoll, Die Praxisänderungen im (nach-)ehelichen Unterhaltsrecht auf dem Prüfstand in: FamPra.ch 3/2021, n. II 2, pag. 529 e Aebi-Müller, Familienrechtlicher Unterhalt in der neuesten Rechtsprechung, in: Jusletter 3 maggio 2021, n. 3.5, pag. 11 e 12.

9 Sentenza del Tribunale federale 5A\_907/2018 del 3 novembre 2020 consid. 3.4.

10 Sentenza del Tribunale federale 5A\_104/2018 del 2 febbraio 2021 consid. 5.5 e 5.6.

11 Aebi-Müller, op. cit., n. 2.1.1, pag. 3.

12 Sentenza del Tribunale federale 5A\_311/2019 dell'11 novembre 2020, consid. 6.6.

13 Sentenza del Tribunale federale 5A\_311/2019 dell'11 novembre 2020 consid. 6.4.

tutte le persone coinvolte (il “debito mantenimento”: *gebührender Unterhalt*).

In seguito si ripartiscono le risorse esistenti tra i membri della famiglia per coprire, secondo un determinato ordine, il fabbisogno minimo del diritto esecutivo o, in caso di risorse sufficienti, il fabbisogno minimo “allargato” (*familienrechtliches Existenzminimum*). Un’eventuale eccedenza viene ripartita a dipendenza delle peculiarità del caso concreto<sup>14</sup>.

## A. Prima tappa

### 1. Determinazione dei redditi<sup>15</sup>

Questa tappa riguarda innanzitutto i *genitori obbligati* a contribuire al mantenimento della famiglia. Si tiene conto sia dei redditi effettivi, sia di quelli ipotetici. Per determinare i redditi effettivi si considerano le entrate da attività lucrativa, i redditi da sostanza e le prestazioni di previdenza. In presenza di circostanze particolari si giustifica eccezionalmente anche un determinato consumo della sostanza<sup>16</sup>.

Anche per i *figli* vi possono essere delle componenti di reddito, quali gli assegni familiari, le entrate da attività lucrativa, il reddito della loro sostanza e le rendite delle assicurazioni sociali<sup>17</sup>.

## 2. Calcolo del “debito mantenimento”<sup>18</sup>

### a) Fabbisogno minimo del diritto esecutivo

Il punto di partenza per il calcolo del fabbisogno di *ogni membro* della famiglia è ora costituito dalle direttive per il calcolo dei minimi di esistenza in Svizzera emanate dalla Conferenza degli Ufficiali di esecuzione e fallimenti (art. 93 LEF)<sup>19</sup>.

Al fabbisogno minimo del diritto esecutivo di *ogni figlio* vanno poi aggiunte una quota dei costi dell’alloggio<sup>20</sup>, le spese di un eventuale accudimento da parte di terzi, così come i supplementi indicati nelle direttive appena citate (rilevanti per il figlio sono i premi della cassa malati, i costi per la scuola e i disbori particolari per la salute).

### b) Fabbisogno minimo “allargato”

Se le condizioni della famiglia lo permettono, il “debito mantenimento” dev’essere aumentato al *fabbisogno minimo “allargato”*:

Per *ogni genitore* vengono aggiunti al fabbisogno minimo del diritto esecutivo le imposte<sup>21</sup>, un importo forfettario per le spese di telefonia e di comunicazione, un importo forfettario per le assicurazioni obbligatorie, i costi indispensabili per la formazione continua, i costi dell’alloggio commisurati alla situazione economica (e non al minimo esistenziale del diritto esecutivo), le spese connesse all’esercizio del diritto di visita ed eventualmente il rimborso di debiti.

In situazioni più agiate si aggiungono anche i premi di assicurazioni non obbligatorie e gli

14 Sentenza del Tribunale federale 5A\_311/2019 dell’11 novembre 2020, consid. 7.

15 Sentenza del Tribunale federale 5A\_311/2019 dell’11 novembre 2020, consid. 7.1.

16 Sentenza del Tribunale federale 5A\_582/2018, 5A\_588/2018 del 1° luglio 2021, consid. 6.1.

17 Sentenza del Tribunale federale 5A\_311/2019 dell’11 novembre 2020, consid. 7.1 infine.

18 Sentenza del Tribunale federale 5A\_311/2019 dell’11 novembre 2020, consid. 7.2.

19 BLSchK 2009, pag. 193 segg.; Per il Cantone Ticino: FU 68/2009 del 28 agosto 2009, pag. 6292 segg.

20 Aeschlimann/Bähler/Schweighauser/Stoll, Berechnung des Kindesunterhalts – Einige Überlegungen zum Urteil des Bundesgerichts vom 11. November 2020 i.S. A. gegen B. 5A\_311/2019, in: FamPra.ch 2/2021, n. III 3a, pag. 259 e 260; *Per la custodia alternata* v. Duret/Wack, Les nouveautés du droit de l’entretien, in: Anwalts Revue de l’avocat 6/7/2021, n. II 1B pag. 289.

21 Aeschlimann/Bähler/Schweighauser/Stoll, op. cit., n. III 3b, pag. 260 e 261, e n. III 3d, pag. 263 – 266.

oneri di previdenza professionale di lavoratori indipendenti.

Per il calcolo del fabbisogno minimo “allargato” di *ogni figlio* si tiene conto anche di una quota parte dell’onere fiscale del genitore che riceve il contributo di mantenimento del figlio<sup>22</sup>, di una quota dei costi dell’alloggio commisurati alla situazione economica concreta e dei premi di assicurazioni non obbligatorie.

Non si tiene invece conto delle spese per viaggi, hobby e poste simili. Esse sono da finanziare mediante l’eccedenza.

### B. Seconda tappa – ripartizione dei mezzi disponibili<sup>23</sup>

Se, dopo il confronto tra il fabbisogno minimo “allargato” di tutte le persone coinvolte e il reddito complessivo a disposizione, rimane un’eccedenza<sup>24</sup>, essa è da ripartire tra tutti i membri della famiglia secondo il principio delle “grandi e piccole teste”. L’eccedenza tra i genitori e i figli minorenni (i figli maggiorenni non vi partecipano) viene ripartita nella proporzione di due a uno<sup>25</sup>.

Nel caso di due genitori con un figlio minorenni, con un figlio maggiorenne e un’eccedenza nel bilancio familiare di CHF 1’000.— mensili, a ciascun genitore spettano CHF 400.— mensili, al figlio minorenni CHF 200.— mensili, mentre il figlio maggiorenne non partecipa all’eccedenza.

In caso di *ammanco*, ovvero quando i redditi a disposizione non sono sufficienti per coprire il fabbisogno minimo “allargato” delle persone aventi diritto, il Tribunale federale ha previsto che non avviene né una riduzione lineare, né una suddivisione dell’ammanco; ad essere determinante è un ordine (*Reihenfolge*) delle pretese<sup>26</sup>.

### C. Limite superiore del contributo di mantenimento<sup>27</sup>

In caso di risorse sufficienti, l’ultimo tenore di vita raggiunto dai coniugi durante la comunione domestica costituisce il limite superiore del “debito mantenimento” post-matrimoniale. Secondo la dottrina questo principio si applica anche ai contributi di mantenimento dovuti nell’ambito delle misure a protezione dell’unione coniugale<sup>28</sup>. Tale limitazione vale unicamente tra i coniugi, mentre i figli beneficiano del livello più elevato.

### III. Contributo alimentare dopo il divorzio in presenza di un matrimonio “*lebensprägend*”

In presenza di un matrimonio che ha influito concretamente sulla situazione finanziaria del coniuge richiedente, il Tribunale federale procede in tre tappe per definire il contributo alimentare nel senso dell’art. 125 CC<sup>29</sup>.

22 Sentenza del Tribunale federale 5A\_816/2019 del 25 giugno 2021, consid. 4.2.2.1 e Aeschlimann/Bähler/Schweighauser/Stoll, op. cit., n. III 3c, pag. 261 – 263.

23 Sentenza del Tribunale federale 5A\_311/2019 dell’11 novembre 2020, consid. 7.3.

24 Per il caso in cui è stata dimostrata una *quota di risparmio* v. Mordasini/Stoll, op. cit., n. III, pag. 531 segg.

25 Sentenza del Tribunale federale 5A\_311/2019 dell’11 novembre 2020, consid. 8.3.1.

26 Sentenza del Tribunale federale 5A\_311/2019 dell’11 novembre 2020, consid. 7.3 e Aebi-Müller, op. cit., n. 5, pag. 14.

27 Sentenza del Tribunale federale 5A\_891/2018 del 2 febbraio 2021, consid. 4.4.

28 Mordasini/Stoll, op. cit., n. IV, pag. 535 segg.

29 Sentenze del Tribunale federale 5A\_907/2018 del 3 novembre 2020, consid. 3.4 e 5A\_524/2020 del 2 agosto 2021 consid. 4.6.1 con rimandi.

### A. Prima tappa – influsso concreto e determinazione del “debito mantenimento”<sup>30</sup>

In primo luogo è necessario esaminare in modo critico se si è in presenza di un matrimonio “*lebensprägend*”. In caso affermativo il “debito mantenimento” si determina in base all’ultimo tenore di vita sostenuto dai coniugi prima della separazione.

Un riferimento allo stato civile di coniugati si giustifica unicamente quando un coniuge – sulla base di un progetto di vita comune – ha rinunciato alla propria vita lavorativa e così alla propria indipendenza economica a favore del governo della casa e della cura dei figli e – tenuto conto di tale decisione comune – dopo un matrimonio di lunga durata non gli è più possibile riprendere la precedente posizione professionale o intraprendere un’altra attività lucrativa, che gli permetta di ottenere un vantaggio economico simile. In tal caso si può dire anche oggi che si è in presenza di un matrimonio “*lebensprägend*”.

Il Tribunale federale ha lasciato aperta la questione se la presunzione sviluppata nella giurisprudenza (matrimonio di almeno 10 anni o figli comuni nati durante il matrimonio) è ancora attuale o meno, evidenziando tuttavia che le direttive non devono mai essere applicate in modo schematico, ovvero senza considerare gli elementi particolari del caso concreto.

### B. Seconda tappa – capacità del coniuge richiedente di sopperire da sé al proprio mantenimento<sup>31</sup>

Il Tribunale federale ha rilevato che nemmeno un matrimonio “*lebensprägend*” com-

porta automaticamente il diritto a un contributo alimentare dopo il divorzio. Dal momento del divorzio – e persino dal momento della separazione, se non vi è più alcuna prospettiva ragionevole di una ripresa della vita in comune<sup>32</sup> – vale, secondo il chiaro tenore dell’art. 125 cpv. 1 CC, il principio dell’autosufficienza (*Primat der Selbstversorgung*) ovvero l’obbligo di (re-)inserimento nel mondo lavorativo o di estensione di un’attività esistente.

In secondo luogo è quindi necessario procedere a una valutazione generale delle possibilità concrete di esercitare un’attività lucrativa in un determinato settore, che non deve necessariamente corrispondere al precedente campo d’attività. Sono da prendere in considerazione tutte le circostanze del caso concreto come l’età, la salute fisica, le conoscenze linguistiche, le attività precedenti, le formazioni (continue) ragionevolmente esigibili per il rientro nel mondo del lavoro, la flessibilità personale e la situazione del mercato del lavoro.

Se il coniuge richiedente si occupa dei figli comuni, il grado d’occupazione esigibile si determina in base al *Schulstufenmodell*, secondo cui a un genitore può essere imposta un’attività lucrativa al 50% dall’inizio della scuola dell’obbligo del figlio più giovane (in Ticino la scuola dell’infanzia obbligatoria dai 4 anni), all’80% dall’inizio delle scuole medie e al 100% dal 16° compleanno del figlio più giovane (DTF 144 III 497 segg. consid. 4.7.6 – 4.7.8).

### C. Terza tappa – determinazione del mantenimento “adeguato” e limitazione della sua durata<sup>33</sup>

In terzo luogo, se il coniuge richiedente non

30 Sentenza del Tribunale federale 5A\_907/2018 del 3 novembre 2020, consid. 3.4.3.

31 Sentenze del Tribunale federale 5A\_907/2018 del 3 novembre 2020, consid. 3.4.4.

32 Concetto ribadito nelle sentenze del Tribunale federale 5A\_104/2018 del 2 febbraio 2021, consid. 5.2 e 5A\_582/2018, 5A\_588/2018 del 1° luglio 2021, consid. 10.3.1.

33 Sentenza del Tribunale federale 5A\_907/2018 del 3 novembre 2020, consid. 3.4.5.

è in grado di sopperire da sé al proprio mantenimento, si determina la capacità contributiva dell'altro coniuge e si fissa il contributo di mantenimento “adeguato”, da limitare – di principio – nel tempo, applicando i criteri dell'art. 125 cpv. 2 CC e ponderandoli per ogni singolo caso.

#### **IV. Abbandono della “regola dei 45 anni”<sup>34</sup>**

Il Tribunale federale ha abbandonato la “regola dei 45 anni”, secondo la quale non si poteva più esigere da un coniuge la ripresa di un'attività lucrativa dopo aver raggiunto i 45 anni in un caso di un matrimonio “*lebensprägend*”. L'Alta Corte ha stabilito che un semplice innalzamento del limite d'età, per esempio a 50 anni, avrebbe poco senso, in quanto non sarebbe adeguatamente conto del caso concreto. L'età rappresenta spesso un fattore decisivo nella valutazione dell'effettiva possibilità di esercitare un'attività lucrativa, ma con l'abbandono della “regola dei 45 anni” essa sarà inserita tra gli altri fattori di valutazione.

La giurisprudenza appena citata si applica anche al contributo alimentare dovuto durante la procedura a tutela dell'unione coniugale (nel senso degli art. 172 CC segg.) nel caso in cui non vi è più alcuna prospettiva ragionevole di una ripresa della vita in comune<sup>35</sup>.

#### **V. Conclusione**

Con il cambiamento radicale appena esposto il Tribunale federale si è adeguato all'evoluzione della nostra società, abbandonando schemi troppo rigidi, così da meglio valutare le peculiarità del caso concreto.

La giurisprudenza e la dottrina avranno certamente modo di sviluppare e di precisare ulteriormente i nuovi principi.

Gli avvocati dovranno prestare grande attenzione a far valere tutti gli elementi pertinenti a sostegno delle pretese dei loro clienti.

34 Sentenza del Tribunale federale 5A\_104/2018 del 2 febbraio 2021, consid. 5.5 e 5.6.

35 Sentenza del Tribunale federale 5A\_582/2018, 5A\_588/2018 del 1° luglio 2021, consid. 10.3.2.

# L'applicazione dell'art. 573 cpv. 2 CC nella prassi dei Cantoni Ticino, Zurigo e Berna

Mattia Tonella

Avvocato, specialista FSA diritto ereditario

## 1. Introduzione

Nella mia pratica di avvocato, mi trovo regolarmente ad approfondire temi specifici attraverso delle ricerche giuridiche. In questa attività, da una parte ci sono i temi “*main stream*”, che hanno generato e generano fiumi di commenti, articoli e giurisprudenza cantonale e federale. Penso, in ambito successorio, alle problematiche legate a temi di collazione, o di riduzione. Dall'altra parte, ci sono singole norme di legge che rimangono quasi nell'ombra, in sacche site al di fuori della corrente principale, con un corollario di prassi e dottrina piuttosto limitato.

Una di queste “norme ombra” è l'art. 573 CC, il cui cpv. 1 recita: “*L'eredità a cui abbiano rinunciato tutti gli eredi legittimi del prossimo grado è liquidata dall'ufficio dei fallimenti.*” Di applicazione ancora più rara è il cpv. 2, che regola il destino (ahimè poco frequente) di un'eccedenza di attivi che risulta a valle della procedura di liquidazione di un'eredità giacente ad opera dell'ufficio fallimenti.

Partendo da un caso concreto, e di cui riferirò in seguito, questo contributo mira dapprima a ricapitolare il tema della rinuncia alla successione e le condizioni quadro in cui si inserisce l'art. 573 CC, per poi approfondire singoli aspetti specifici. In seguito, si andrà ad osservare la prassi del Canton Ticino in meri-

to all'utilizzo di un'eccedenza di attivi ex art. 573 cpv. 2 CC, confrontandola con quella di Zurigo e di Berna.

## 2. La rinuncia alla successione

Secondo l'art. 566 cpv. 1 CC, gli eredi legittimi e gli eredi istituiti possono rinunciare alla successione loro devoluta, e meglio entro tre mesi dalla morte del *de cuius* per gli eredi legittimi, rispettivamente – per gli eredi istituiti - dalla ricezione della comunicazione ufficiale della disposizione per causa di morte che li riguarda (art. 567 CC). La dichiarazione di rinuncia va fatta in modo proattivo, senza condizioni né riserve (art. 570 CC).

Nel caso in cui l'insolvenza del defunto al momento dell'apertura della successione (dunque non successiva a tale momento tipico) “*fosse notoria o risultasse da atti ufficiali*”, la legge presume (alcuni autori parlano di “*Fiktion*”) una rinuncia da parte degli eredi (legittimi o istituiti che siano). Questi possono tuttavia, per ragioni non strettamente economiche, accettare l'eredità, assumendosi il rischio dell'eccedenza di debiti. La dottrina è divisa sulla questione se la dichiarazione di accettazione nell'ambito dell'art. 566 cpv. 2 CC è pure legata al termine di rinuncia di 3 mesi di cui all'art. 567 CC (vedasi il riassunto delle posizioni in Häuptli, PraxKomm Erbrecht, art. 566 CC N14). Una tale accettazione può però anche avvenire con atti di ingerenza negli affari della successione (art. 571 cpv. 2 CC).

Per insolvenza ai sensi dell'art. 566 cpv. 2 CC si intende un'eccedenza di debiti accertata in via ufficiale (per esempio con attestati di carenza beni) o manifesta. Tipici indicatori sono il beneficio di prestazioni di assistenza o, ancora, l'esistenza di procedure esecutive. Può anche bastare che l'eccedenza di debiti sia nota agli stessi eredi al momento del decesso. Il Tribunale federale ha ritenuto che i figli di

un defunto che aveva vissuto in modo agiato, con un'abitazione di CHF 2.5 Mio. ed un pacchetto azionario di una società operativa, non potessero invocare l'art. 566 cpv. 2 CC dopo avere scoperto, solo dopo l'apertura della successione, che il padre aveva debiti per CHF 4 Mio. (decisione 5A\_97/2014 del 23 ottobre 2014, consid. 2.3).

La conseguenza della rinuncia proattiva ad un'eredità in base all'art. 566 cpv. 1 CC è che il rinunciante perde la sua qualità di erede *ex tunc* (Hauptli, op. cit., art. 566 CC N1). Si considera che egli non è mai divenuto erede. La rinuncia viene utilizzata spesso e volentieri da eredi che hanno beneficiato di devoluzioni in vita del *de cuius* per sottrarsi ad obblighi di collazione o riduzione, direttamente dipendenti dalla qualità di erede.

La presunzione dell'art. 566 cpv. 2 CC ha la medesima conseguenza giuridica – ossia la perdita *ex tunc* della qualità di erede – con la differenza che il silenzio viene presunto alla stregua della dichiarazione scritta di cui all'art. 566 cpv. 1 CC.

In una recentissima sentenza del 12 aprile 2021 (C/2783/2018), la *Cour de Justice* di Ginevra si è trovata confrontata con la fattispecie seguente: il defunto non aveva lasciato testamenti, e si applicava l'art. 566 cpv. 2 CC. La liquidazione della successione relitta si era conclusa con un attivo di oltre CHF 45'000.—, messo a disposizione degli "aventi diritto" (su questa problematica torno successivamente). Solo in seconda battuta, un erede aveva fortuitamente rinvenuto un testamento in cui veniva istituito erede universale, per cui quell'erede aveva cercato di utilizzare il testamento per giustificare un suo miglior diritto sui CHF 45'000.—. La *Cour de Justice* ha concluso che quell'erede non potesse più vantare alcun diritto particolare sull'eccedenza di attivo in base al testamento. Il mero fatto di avere sco-

perto solo successivamente il testamento, o ancora la chiusura in attivo della successione relitta, non sono per la *Cour de Justice* motivi sufficienti, perché "rinunciato è rinunciato".

### 3. Condizioni di applicazione dell'art. 573 cpv. 1 CC

La norma dell'art. 573 cpv. 1 CC presuppone la rinuncia di "tutti gli eredi legittimi del prossimo grado". Questa formulazione necessita di alcune precisazioni. Anzitutto, per "prossimo grado" si intendono gli eredi che ereditano "in prima battuta" (ovvero, con la precisione tedesca, gli "*erstberufene Erben*"). Inoltre, non devono essere necessariamente eredi legittimi, bensì anche eredi istituiti (cfr. ad esempio Göksu, in Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3. Ed., art. 573 CC N5, o Sandoz, Commentaire Romand, art. 573 CC N 3). Quel che conta è che "tutti gli eredi di prima linea" rinunciano (rispettivamente – nel caso della presunzione di cui all'art. 566 cpv. 2 CC – nessuno di loro dichiara di accettare). Se non vi è questa "unanimità di rinuncia", si aprono infatti tutte le varianti di subentro previste agli art. 572 e seguenti CC.

Se sono date le condizioni di applicazione dell'art. 573 cpv. 1 CC, si apre il ponte fra il diritto successorio e la LEF. Questo ponte si rispecchia nell'art. 193 cpv. 1 cifra 1 LEF, secondo cui "*L'autorità competente informa il giudice qualora tutti gli eredi abbiano espressamente rinunciato all'eredità o si debba presumere la rinuncia (art. 566 segg., 573 CC)*". A quel punto, il Giudice ordina la liquidazione in via di fallimento, e meglio a prescindere da un'eventuale eccedenza di debiti o meno della successione.

La liquidazione avviene in ogni caso per mano dell'Ufficio di fallimento, a prescindere che l'eredità giacente abbia effettivamente un'eccedenza di debiti, e indipendentemente dalle ragioni che hanno portato gli eredi a ri-

nunciare all'eredità (Bürgi, Kurzkomentar ZGB, art. 573 CC N5).

#### 4. Svolgimento della procedura di liquidazione e conseguenze della mancata insinuazione di un credito

La procedura di liquidazione viene gestita dall'ufficio fallimenti alla stregua di una qualsiasi procedura fallimentare. Viene chiesto, se necessario, il versamento di un anticipo (questo articolo non approfondisce le conseguenze del mancato pagamento dell'anticipo: Sandoz, op. cit., art. 573 CC N22, si china su quello scenario). In seguito, vengono in particolare pubblicate le grida (art. 232 LEF), e vengono allestiti inventario e graduatoria. Gli attivi vengono realizzati e messi a disposizione dei creditori insinuanti.

Il Tribunale federale ha affermato in una sentenza del 25 dicembre 2014 (5D\_63/2014, consid. 2.1) che *“Les créances doivent être inscrites à l’inventaire [...], et les dettes à l’état de collocation [...] ; ni le premier [...] ni le second ne sortissent d’effets matériels quant aux droits qu’ils constatent. [...] À la différence du régime prévu en matière de bénéfice d’inventaire (art. 590 al. 2 CC [...]), le défaut de mention de la dette [...] ne signifie pas qu’elle est réputée purgée, de sorte qu’elle n’existe plus.”*

Teoricamente, dunque, un creditore del *de cuius* che non si insinua nel fallimento non è prevenuto dal presentare una nuova (tardiva) insinuazione di credito, applicando l'art. 251 LEF. Norma che ha comunque delle limitazioni. Come ha indicato la CEF nella sentenza 15.2009.104 del 16 novembre 2010, *“Giurisprudenza e dottrina ritengono che il creditore sia autorizzato a (ri)produrre tardivamente un credito già insinuato in precedenza solo qualora la nuova pretesa abbia un fondamento fattuale o giuridico diverso dalla prima oppure qualora faccia valere fatti nuovi che non era in grado di far valere prima. Il motivo*

*di questa limitazione, non esplicitamente contemplata all’art. 251 LEF, risulta essere quello di non permettere di rimettere in discussione una decisione di collocazione definitiva. In particolare, il creditore non può, con un’insinuazione tardiva, rivendicare un privilegio che aveva omesso d’annunciare in una precedente insinuazione”*. Rigettando il ricorso contro la succitata decisione della CEF, il Tribunale federale aveva poi affermato che *“[...] al creditore spetta la consultazione degli organi (Foglio ufficiale svizzero di commercio e Foglio ufficiale del Cantone interessato) [...]”* (decisione 5A\_66/2010 del 16 novembre 2010, consid. 5).

#### 5. Destino di un eventuale “Überschuss” ai sensi dell’art. 573 cpv. 2 CC

Come indicato in precedenza, l'art. 573 cpv. 2 CC prevede che un eventuale saldo positivo risultante dalla liquidazione di un'eredità giacente “appartiene agli aventi diritto come se non avessero rinunciato”. Lo stesso principio si applica a beni che dovessero essere scoperti dopo la chiusura della procedura di liquidazione ad opera dell'Ufficio fallimenti (DTF 136 V 7, consid. 2.2.2.2).

Dal saldo positivo vanno anzitutto soddisfatti i legatari della successione, come del resto previsto all'art. 486 cpv. 2 CC (Schwander, Basler Kommentar, Art. 573 CC N6; Sandoz, op. cit., art. 573 CC N14). Eventuali legati in natura vengono convertiti in denaro (Hauptli, op. cit., Art. 573 CC N 11; Art. 211 LEF). Se il saldo positivo non basta, l'“Überschuss” viene lasciato integralmente al legatario, rispettivamente (se più di uno) ai legatari, pro quota dei rispettivi legati. A ben vedere, dunque gli “aventi diritto” ricevono il saldo netto, dedotti appunto i legati.

La natura del credito degli “aventi diritto” non è ereditaria: essi hanno infatti rinunciato

(esplicitamente o per effetto della presunzione di cui all'art. 566 cpv. 2 CC) all'eredità, con la conseguenza del decadimento della loro qualità formale di erede. La dottrina ritiene in modo univoco che la natura della pretesa degli "aventi diritto" sia esclusivamente obbligatoria, alla stregua – analoga – della pretesa del legatario nei confronti degli eredi (DTF 136 V 7, consid. 2.2.1.2). La pretesa è diretta contro l'eredità giacente, rappresentata dall'Ufficio fallimenti.

Poiché gli aventi diritto ai sensi dell'art. 573 cpv. 2 CC non hanno qualità di erede, vi è pure da chiedersi se la devoluzione del saldo ingeneri l'obbligo di pagamento – se non si applicano le esenzioni di legge – dell'imposta sulla successione. I debitori di imposta sono infatti gli eredi (art. 151 LT), mentre gli aventi diritto non hanno più la qualità di erede. Non vi è ancora giurisprudenza su questo aspetto.

Accettando di partecipare ad un'eccedenza di attivi, gli "aventi diritto" non subentrano in nessuna responsabilità solidale per debiti della successione che non sono stati considerati nella liquidazione dell'eredità giacente da parte dell'Ufficio fallimenti. La ragione è – di nuovo – che essi hanno rinunciato all'eredità, perdendo la qualità di erede, ponte verso la responsabilità dell'art. 639 CC.

Resta da determinare chi siano gli "aventi diritto". La dottrina è divisa. Una parte (Schwander, op. cit., art. 573 CC N6 e Escher, Zürcher Kommentar, art. 573 CC N9; Göksu, op. cit., art. 573 CC N7) intende limitare la cerchia agli eredi legittimi che avrebbero partecipato alla successione, con esclusione dunque di eventuali eredi istituiti. Un'altra corrente dottrinale (Hauptli, op. cit., art. 573 CC N12; Brunner/Boller, Basler Kommentar, Art. 196 LEF N12d; Wolf/Genna, SPR IV/2, 96; Müller/Lieb-Lindenmeyer, ZGB Kommentar, 3. Ed., art. 573 CC N5) postula che

per la determinazione degli aventi diritto si debba considerare gli "erstberufene Erben", a prescindere che essi siano legittimi o istituiti.

A mio avviso, andrebbe rispettata la reale volontà del *de cuius*: se egli ha istituito un erede universale diverso dalla successione legale, il saldo positivo dovrebbe andare a lui.

Nonostante i vari commenti indichino che il Tribunale federale non si sarebbe ancora espresso sulla diatriba, la decisione 5D\_63/2014 del 25 settembre 2014 pare propendere verso una limitazione della cerchia degli "aventi diritto" ai sensi dell'art. 573 cpv. 2 CC agli eredi legittimi, ad esclusione di quelli istituiti. Alla base di quella decisione vi erano un *de cuius* e un testamento in cui veniva devoluto il patrimonio in quattro parti uguali ai tre figli e a un erede sostituita. Tutti e quattro gli eredi avevano rinunciato.

Al consid. 2.2.2 di quella sentenza, l'Alta Corte ha affermato: "*En principe, l'office des faillites doit remettre le solde aux ayants droit - et non à la Justice de paix -, à charge pour ceux-ci de procéder au partage [...], qui est opéré en conformité des règles de succession légale (art. 457 ss CC; Escher, in : Zürcher Kommentar, 3e éd., 1960, n° 13 ad art. 573 CC ["in analoger Anwendung"]; Göksu, in: Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 2e éd., 2012, n° 7 ad art. 573 CC; Schwander, in : Basler Kommentar, ZGB II, 4e éd., 2011, n° 6 ad art. 573 CC). L'héritière instituée ayant renoncé à sa part du solde de la liquidation [...], celle-ci a profité aux autres répudiants, à savoir aux trois fils de feu C (art. 572 CC, par analogie; Tuor/Picenoni, in : Berner Kommentar, 2e éd., 1964, n° 9 ad art. 573 CC).*" »

In una decisione del 9 agosto 2011 (pubblicata in AbR 2010/2011, Nr. 13), l'*Obergericht* di Obvaldo si è chinato sulla fattispecie seguente. Una persona era deceduta, lasciando

un erede legittimo ed un erede istituito. Alla fine della procedura di liquidazione dell'eredità giacente, era emerso un saldo positivo di ca. CHF 5'700. In seguito, erano sorte differenze fra ufficio fallimenti e "Einwohnerrat" (competente per le questioni successorie) sulla competenza a determinare gli aventi diritto ed a ripartire il saldo, per cui era stato coinvolto l'Obergericht quale autorità di vigilanza LEF. L'Obergericht è giunto alla conclusione che in quel caso concreto non spettasse all'ufficio fallimenti determinare chi fossero gli aventi diritto, ritenuto che la ripartizione del saldo positivo non ricade più nella procedura di fallimento.

La corte obvaldese ha poi concluso, applicando per analogia l'art. 596 CC, che il saldo intero spettasse "den gesetzlichen und den eingesetzten Erben zur gesamten Hand", che il bonifico dello stesso potesse essere fatto da parte dell'ufficio fallimenti e che la competenza non spettasse all'autorità competente in materia successoria (in Obvaldo il "Einwohnerrat"). In caso di disputa fra i vari "aventi diritto" ex art. 573 cpv. 2 CC, infine, la corte cantonale obvaldese ha stabilito che l'ufficio fallimenti non ha che da depositare il saldo (dopo un eventuale pagamento di legati) presso lo stabilimento dei depositi giusta l'art. 264 cpv. 3 LEF (in Ticino, Banca Stato in virtù dell'art. 29 LALEF).

#### **6. Rinvenimento di beni non dichiarati fiscalmente nella procedura LEF e pretese di rimborso delle assicurazioni sociali: privilegio nei confronti degli "aventi diritto" ex art. 573 cpv. 2 CC?**

A seguito delle grida di cui all'art. 232 LEF, può accadere che una banca annunci all'ufficio fallimenti una relazione bancaria del *de cuius* che non era mai stata dichiarata da questi in vita alle autorità fiscali. Magari, quel *de cuius* ha così potuto ottenere indebitamente presta-

zioni di assistenza, sussidi di cassa malati o prestazioni complementari AVS.

Gli enti che hanno versato prestazioni ingiustificate hanno diritto ad essere rimborsati. Ad esempio, l'art. 25 cpv. 1 LPGA prevede che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite (il termine di prescrizione si estingue al più tardi 5 anni dopo il versamento della prestazione, riservata una prescrizione penale più lunga se l'erogazione delle prestazioni è correlata ad un atto punibile, art. 25 cpv. 2 LPGA). L'art. 2 cpv. 1 lettera a OPGA indica che sono tenuti alla restituzione non solo il beneficiario della prestazione indebitamente concessa, ma pure i suoi eredi.

Nel caso di applicazione dell'art. 573 CC, l'art. 2 cpv. 1 lit. a OPGA è però una lettera morta. Una recentissima sentenza del Tribunale federale del 2 luglio 2021 (9C\_321/2020) si è chinata sulla seguente fattispecie: un signore aveva percepito prestazioni complementari AVS ed una ridda di altri sussidi statali per circa 13 anni. Alla sua morte, l'autorità aveva scoperto l'esistenza di un conto con un saldo di CHF 1.2 Mio. Gli eredi del signore avevano accettato l'eredità, per cui si sono trovati a rispondere in forza del disposto succitato. Avessero rinunciato all'eredità (anche solo per effetto della presunzione di cui all'art. 566 cpv. 2 CC), essi avrebbero perso la qualità di erede e non avrebbero più potuto essere ritenuti responsabili per il rimborso dei sussidi indebitamente percepiti.

In un caso del genere, l'ente che ha erogato sussidi ad una persona la cui successione viene liquidata tramite l'ufficio fallimenti giusta l'art. 193 cifra 1 LEF deve allora assicurarsi di insinuare un credito di rimborso (fondato per esempio sull'art. 25 cpv. 1 LPGA), anche solo "condizionato" all'eventuale rinvenimento di beni non dichiarati dal defunto. È infatti un principio assodato che anche i creditori "di

diritto pubblico” sono tenuti ad insinuare le proprie pretese nelle procedure fallimentari, e che dunque debbono monitorare (nel senso di una “*Holschuld*”) le pubblicazioni sugli organi ufficiali, come sancito dall’Alta Corte nella decisione succitata.

A mio avviso, le assicurazioni sociali che omettono di insinuare il proprio credito nelle procedure di fallimento con oggetto eredità giacenti di defunti che avevano beneficiato di sussidi e prestazioni assistenziali o complementari non hanno nessun privilegio su un eventuale residuo di attivi (“*Überschuss*”) a valle della procedura fallimentare. Da un lato, non possono rivalersi sugli eredi, perché tutti hanno rinunciato. Dall’altro, omettendo di insinuare il proprio credito nei confronti del defunto nella procedura ex art. 193 LEF, e nella misura in cui non sono date le condizioni per depositare una insinuazione tardiva di credito ai sensi dell’art. 251 LEF, anche il rimborso a carico del “beneficiario della prestazione indebita” è barrato. E infine, elemento centrale, la legge definisce chiaramente chi beneficia dell’eccedenza: gli “aventi diritto”, ovvero gli eredi che avevano rinunciato. Non invece le assicurazioni sociali o altri creditori del *de cuius* che hanno omesso di insinuare il proprio credito nella procedura fallimentare.

### 7. Prassi ticinese e di Zurigo e Berna nel contesto dell’art. 573 cpv. 2 CC

L’Autore ha voluto approfondire la questione a sapere in che misura le autorità giudiziarie intervengono, alla fine della procedura di liquidazione di un’eredità giacente con saldo attivo, per garantire eventuali pretese di rimborso di sussidi o prestazioni assistenziali da parte dello Stato, o ancora per tutelare singoli eredi. A questo proposito, oltre ad ottenere dei riscontri da parte di varie Preture (solleciti e benvenuti: ringrazio nuovamente i Pretori che hanno dato il loro contributo), ho interpellato due Tribunali distrettuali di Zurigo (Meilen e

Zurigo) ed il Tribunale Regionale di Berna, oltre che varie Preture ticinesi.

La risposta pervenutami dai tribunali di Zurigo è stata che gli uffici fallimentari si occupano direttamente di determinare gli aventi diritto e di far pervenire loro il saldo ex art. 573 cpv. 2 CC, mentre il Giudice si limita a dichiarare formalmente chiusa la procedura di fallimento in applicazione dell’art. 268 cpv. 2 LEF. A questo proposito giova rilevare che la dottrina non condivide in modo univoco questo modo di procedere. Una parte della prassi (Brunner/Boller, op. cit., Art. 196 LEF N4, a differenza ad esempio di Häuptli, op. cit., Art. 573 CC N 10) ritiene che il Tribunale debba formalmente revocare il fallimento – vista l’eccedenza di attivi – e non portare a termine la procedura fallimentare.

Dal Regionalgericht Bern ho appreso che anche in quel Cantone la competenza di gestire un eventuale “*Überschuss*” risiede esclusivamente presso gli uffici fallimentari. L’*Obergericht* bernese, quale autorità di sorveglianza in materia LEF, ha emanato una circolare B16 all’attenzione degli uffici fallimentari. La circolare, nella sua versione attuale, riprende integralmente le considerazioni sviluppate dall’*Obergericht* di Obvaldo nella già citata sentenza del 9 agosto 2011 (AbR 2010/2011, Nr. 13), stabilendo in particolare che il saldo “*geht gleichberechtigt an die gesetzlichen und eingesetzten Erben, und zwar zur gesamten Hand. Mit der Ausschlagung der Erbschaft verlieren die Erben ihre allfälligen erbrechtlichen Sonderstellungen. Ihr Anspruch auf den Überschuss ist nicht mehr ein erbrechtlicher, sondern nur noch ein obligatorischer (gegenüber der ausgeschlagenen Erbschaft, also in der Praxis gegenüber dem liquidierenden Konkursamt)*».

Secondo la predetta direttiva bernese, il diritto di richiedere il rilascio della somma

depositata presso lo stabilimento dei depositi decade dopo 10 anni in base all'art. 127 CO (e – aggiungerei - all'art. 269 cpv. 2 LEF per analogia). Denari che non sono stati distribuiti fra gli “aventi diritto” vengono allora devoluti allo Stato. Questa regolamentazione mi pare discutibile. Sarebbe più corretto, al decorrere del termine decennale, depositare d'ufficio le rispettive somme in Tribunale, previa autorizzazione, a fronte dell'incertezza sul reale creditore.

La direttiva dell'*Obergericht* di Berna non prevede nessuna procedura speciale atta a tutelare eventuali pretese dello Stato relative a domande di rimborso di sussidi o prestazioni di assicurazioni sociali indebitamente erogate.

In Ticino, infine, ho riscontrato una certa disparità di prassi fra il distretto di Lugano e le altre Preture dei principali distretti. Riscontro poi che vi è in generale un'interazione attiva fra gli uffici fallimentari e le Preture, laddove invece, come indicato in maniera esemplare nella decisione dell'*Obergericht* di Obvaldo, la competenza di disporre del saldo positivo di cui all'art. 573 cpv. 2 CC spetterebbe di per sé unicamente all'ufficio fallimentari. Una collaborazione fra questi uffici e le Preture è comunque auspicabile, almeno per determinare i possibili aventi diritto a cui l'ufficio fallimentari possa comunicare l'esistenza di un saldo positivo.

Fatta eccezione per la Pretura di Lugano, nessun Pretore mette in atto misure particolari a tutela di pretese di diritto pubblico che non siano state fatte valere nella procedura fallimentare di liquidazione di un'eredità giacente, dando per scontato che tali eventuali crediti emergano, e vengano saldati in presenza di substrato, nell'ambito della liquidazione della successione da parte dell'ufficio fallimentari.

Nel distretto di Lugano, a fronte di una comunicazione da parte dell'ufficio fallimentari

della conclusione di una liquidazione di un'eredità giacente con un “*Überschuss*” di cui all'art. 573 cpv. 2 CC, la Pretura nomina un notaio quale amministratore dell'eredità, con il compito di condurre le necessarie ricerche e prendere tutti i provvedimenti assicurativi richiesti dalle circostanze.

Mi sono confrontato recentemente con una tale fattispecie. Un ente benefico è stato istituito erede universale nella successione di una donna anziana, deceduta con un figlio oltre Gottardo. Vista la situazione iniziale, era stata avviata la procedura di liquidazione dell'eredità giacente, con la presunzione di rinuncia automatica all'eredità ex art. 566 cpv. 2 CC. Alla fine della liquidazione da parte dell'ufficio fallimentari, è risultato un saldo di circa CHF 20'000.—. Saldo che è stato affidato al notaio oltre un anno e mezzo or sono.

Il notaio sostiene di essere “*tenuto a verificare, prima di devolvere la somma residua ai legittimi eredi (o agli eredi istituiti), se vi sono ancora pendenze a carico della defunta o della successione nei confronti di enti pubblici (imposte o altri tributi), rispettivamente per prestazioni e sussidi erogati dalle assicurazioni sociali che potrebbero essere oggetto di rimborso.*” Non solo: il notaio si ritiene anche competente per utilizzare in favore di creditori privati (ad esempio le onoranze funebri) il saldo di liquidazione. Infine, il notaio prevede di allestire le pratiche per il rilascio del certificato ereditario. Secondo l'ultima comunicazione, all'ente benefico resteranno solo poche migliaia di franchi.

L'incarico al notaio quale “amministratore dell'eredità” è problematico su più fronti. Formalmente, non sono date le basi per l'amministrazione dell'eredità ex art. 554 CC. In questa fase, l'eredità si compone solo del saldo in denaro ex art. 573 cpv. 2 CC, che può tranquillamente essere gestito dall'ufficio fallimentari.

Inoltre, lo Stato o i privati, quali creditori del *de cuius*, devono farsi parte diligente per insinuare crediti (anche solo eventuali) nelle procedure di liquidazione delle eredità giacenti, pena la preclusione se non sono date le condizioni per un'insinuazione tardiva di credito ai sensi dell'art. 251 LEF. Poiché gli aventi diritto ex art. 573 cpv. 2 CC, come visto in precedenza, hanno perso la qualità di eredi con la rinuncia giusta l'art. 566 cpv. 2 CC, non occorre poi ottenere un certificato ereditario per poter ripartire un eventuale "Überschuss". In altre parole, la legge non concede un "privilegio di zona Cesarini" a creditori (pubblici o privati) che non sono stati diligenti.

Ritengo (e postulo) che le Preture del Cantone dovrebbero dotarsi in ambito successorio di processi e procedure univoche, adottando se del caso circolari o direttive, da condividere con tutti gli attori, in primis con i Colleghi confrontati con successioni. Un'unità di dottrina, con processi il più possibile snelli, contribuirebbe a rendere ancora più attrattivo il Canton Ticino agli occhi dei molti stranieri che decidono di stabilire nel nostro territorio l'ultimo domicilio e, dunque, il foro della loro futura successione.

Nel caso specifico dell'art. 573 cpv. 2 CC, norma a cavallo fra il diritto civile e quello fallimentare, una direttiva potrebbe essere emanata dalla CEF come autorità di sorveglianza in ambito LEF. Così è accaduto nel Canton Berna con la discussa circolare, ma pure nel Canton Obvaldo, con la decisione dell'*Obergericht*.

## Varia

# Decisioni della Commissione di disciplina degli avvocati

**Decisione no 261 del 26 marzo 2019**  
**Pubblicità / art. 12 lett. d) LLCA, art. 16**  
**LAvv, art. 16 CSD**

1. omissis
2. In data GG.MM.AAAA, questa Commissione ha aperto d'ufficio un procedimento disciplinare nei confronti degli Avv. AA e BB (membri dello stesso studio legale) per possibile violazione degli art. 12 lett. d) LLCA, 16 LAvv e 16 CSD. Ai denunciati è stato rimproverato di avere fatto proiettare, per diversi mesi e su uno schermo gigante presso un esercizio pubblico, una pubblicità riferita al proprio studio legale. La proiezione, rettangolare, di circa 3 ml X 2 ml, riportava 13 immagini: in quella centrale, in bella evidenza, campeggiava la dicitura “Studio legale XX SA, Consulenze – Beratung – Consulting”, mentre le restanti immagini, a mo' di cornice, riprendevano i denunciati, degli scaffali con incarti legali e particolari e scorci del loro studio legale. Ai denunciati, la Commissione ha chiesto di formulare osservazioni e di produrre il contratto stipulato con il citato esercizio pubblico e con un eventuale agente pubblicitario, indicante la durata della pubblicità, l'estensione e la frequenza.

3. I denunciati hanno inoltrato le proprie osservazioni riguardo alla citata fattispecie. Gli stessi hanno innanzitutto fatto notare come la pubblicità riguardasse unicamente la Studio legale XX SA, “che si occupa solamente di consulenze extragiudiziarie interdisciplinari con attività in campi diversi, incluso quello giuridico, ma anche in questo ambito esclusivamente non contenzioso quindi extragiudiziario”. La proiezione, per il resto, non contiene alcun riferimento al nome dei due avvocati e al loro studio, né indirizzi, numeri telefonici. La stessa riporta invece solo la ragione sociale che può essere consultata su Internet e a registro di commercio. Le fotografie immortalano “due persone conosciute diffusamente nella loro zona di attività” e l'edificio dove ha sede lo Studio legale “edificio bene culturale locale della località Z, ripreso in migliaia di cartoline, riviste, libri e pubblicazioni”. La proiezione sarebbe avvenuta per “fare un favore” al titolare dell'esercizio pubblico che intendeva promuovere l'installazione, con dei contenuti sperimentali. L'accordo avrebbe potuto essere disdetto con un preavviso di 30 giorni. Inoltre, la composizione fotografica sarebbe frutto dei denunciati, senza l'intervento di agenti pubblicitari, con il titolare del bar che, a mo' di sponsor, avrebbe ricevuto un contributo economico. I denunciati hanno aggiunto che, malgrado la Studio legale XX SA abbia un proprio sito Internet distinto da quello dello studio legale (ossia AA & BB), la stessa SA provvederà a dare disdetta cautelativa, pur essendo convinta che non vi sia alcuna violazione delle norme deontologiche relative al divieto di pubblicità da parte degli avvocati, “per evitare il mal di pancia a qualche collega”.

4. L'art. 12 lett. d) LLCA prescrive che l'avvocato può pubblicizzare i servizi offerti, sempreché la pubblicità si limiti a fatti oggettivi e risponda ai bisogni di informazione del pubblico. Questo disposto deve essere letto alla luce della costituzione e in particolare sotto il profilo della libertà economica garantita all'avvocato (art. 27 Cost.), nonché sotto quello della libertà di espressione (art. 16 cpv. 2 Cost., 10 CEDU e 19 Patto ONU II; DTF 139 II 173 consid. 5.1 e 6.1; 128 I 295 consid. 5a; 125 I 417 consid. 3b), che garantiscono all'avvocato il diritto di farsi della pubblicità. Il precetto esposto all'art. 12 lett. d LLCA, è simile all'art. 16 cpv. 2 CSD, per il quale la pubblicità dell'avvocato deve essere veritiera e rapportarsi in maniera corretta con l'attività professionale, come pure deve salvaguardare il segreto professionale. Spesso l'ottenimento di un diritto da parte di un cittadino passa attraverso il concorso di un avvocato, che fa valere efficacemente i diritti del suo cliente. Esiste dunque un interesse pubblico particolare, affinché la professione dell'avvocato venga esercitata con cura e diligenza (art. 12 lett. a LLCA). In uno scopo di protezione del pubblico e di buona fede negli affari, lo Stato può dunque porre delle regole che tendono ad assicurare l'esercizio della professione forense secondo standard di alta qualità (art. 95 cpv. 1 Cost.; DTF 139 II 173 consid. 5.1 e 6.2 pag. 180). La pubblicità può essere fatta con misura e solo se risponde a "fatti oggettivi" e ad un "bisogno di informazione per il pubblico". La pubblicità degli avvocati deve, in altri termini, essere obbiettiva, corrispondere alle necessità di informazione del pubblico, rispettare la decenza, non può essere sleale, né gettare discredito sulla professione. Di conseguenza, nella propria pubblicità, l'avvocato non deve intralciare la libertà di scelta del pubblico e deve evitare metodi pubbli-

citari ingannevoli, tendenti ad importunare i clienti, o ad avere una connotazione di sensazionalismo o essere esagerata (DTF 139 II 173 consid. 6.2.2 pag. 181; CAN 1° settembre 2008 inc. 18.2008.86 consid. 4.2). Queste restrizioni si impongono tanto ai contenuti, quanto alle forme e ai metodi della pubblicità dell'avvocato (DTF 139 II 173 consid. 6.2.2 pag. 181).

4.1. La CAN, in una sua decisione del 01.09.2008, ha avuto un approccio liberale nell'interpretazione dell'art. 12 lett. d LLCA, precisando che all'avvocato sono vietati solo concetti pubblicitari che si fondano sulla base teorica della psicologia e dell'influenza di massa e si orientano ai principi della propaganda strategica che cerca di accaparrare il pubblico con ripetizioni vacue e tentativi di influsso massicci e invadenti. Per contro all'avvocato deve essere permesso di avvicinarsi a terzi non clienti con inviti a seminari (anche accompagnati con un rinfresco), a condizione che i destinatari possano decidere liberamente se accettare l'invito. Ammessi sono anche la pubblicità intesa a raggiungere una determinata cerchia con circolari, inviti e informazioni, sia sotto forma di semplice scritto, sia presentandosi in internet o con un' inserzione, come pure lo sponsor a scopo pubblicitario, che corrisponde ad una pubblicità di immagine, la quale non pregiudica la fiducia del pubblico nell'avvocatura, perché si limita a richiamare l'attenzione sul fatto che il promotore si impegna in favore del bene comune. Per la giurisprudenza tedesca è stato ritenuto ammissibile che uno studio legale che si occupava di tutelare gli interessi di investitori danneggiati, potesse indicare in internet le possibilità di successo di un'azione giudiziaria, mettere a disposizione una procura e offrire ulteriori informazioni concrete, perché i potenziali man-

danti conservano la possibilità di decidere se contattare lo studio in questione. Una simile pubblicità non è stata ritenuta volta ad accaparrarsi un mandato, perché il cliente rimaneva libero di rivolgersi o meno a quello studio legale. In quella evenienza la CAN ha ritenuto ammissibile la posa di un'insegna pubblicitaria su un cantiere in cui, oltre alla menzione dello studio di architettura che si occupava della progettazione e della vendita, si aggiungeva l'indicazione per la consulenza legale e notarile con il riferimento dello studio legale e notarile interessato. Per motivi diversi, dal profilo notarile, questa pubblicità è stata ritenuta illecita. Per la CAN, questa pubblicità, era posta al di fuori di un'attività sottoposta al monopolio, non era sleale, né atta ad ingannare la clientela, come pure non era inveritiera, né disattende-va il segreto e la dignità professionale.

**4.2.** Recentemente, come si dirà qui di seguito, il TF ha avuto un approccio più restrittivo della CAN, anche se, parte della dottrina, sostiene che occorre essere più liberali nell'esame di queste vicende (fra altri Jérôme Gurtner, *Le sponsoring d'un club sportif par un avocat*: Commentaire de l'arrêt du Tribunal Fédéral 2C\_259/2014 du 10 novembre 2014 in: *Anwalts Revue* 6/7 2015 pag. 293 segg.), per evitare, in estrema sintesi, che l'unica pubblicità ammessa possa limitarsi a degli avvisi pubblicitari che sembrano più degli annunci funebri, che delle pubblicità per informare il pubblico dell'apertura di uno studio e dell'entrata nello stesso di un nuovo socio. Al di là dei criteri di oggettività e dei bisogni di informazione del pubblico, le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, rendono ogni proibizione della pubblicità illusoria per il futuro, anche alla luce dei nuovi orientamenti legislativi. Nell'Unione europea, le restrizioni

concernenti la pubblicità degli avvocati si sono allentate (op. cit. pag. 297/298).

Per quanto riguarda i contenuti, generalmente sono ammesse le insegne infisse sugli edifici, purché rimangano discrete. Un'insegna avente delle dimensioni di ml. 9,40 di lunghezza e di cm 70 di altezza, illuminata e posata su un asse di grande traffico, è stata ritenuta eccessiva e non rispondente ad un bisogno di informazione (DTF 139 II 173 consid. 7.2.-7.3). Alla stessa stregua il TF ha ritenuto non conforme alle regole professionali, un'insegna luminosa che appariva in uno stadio del ghiaccio nel corso delle partite di hockey, al momento in cui, ad uno dei giocatori dell'incontro, veniva fischiata una penalità. Al momento della penalità, oltre all'apparizione dell'insegna dello studio legale su uno schermo dello stadio, lo speaker metteva in relazione la penalità del giocatore con lo studio legale. Una simile pubblicità di sponsorizzazione durante una manifestazione sportiva, oltre ad essere eccessiva e sprovvista della necessaria oggettività, va al di là dei bisogni di informazione del pubblico, perché la penalità inflitta al giocatore è estranea a quella dell'attività dell'avvocato (DTF 2C\_259/2014 del 10 novembre 2014 consid. 2.3; 3.2.1. 3.2.3). I bisogni di informazione del pubblico concernono l'esistenza dello studio legale, i suoi campi di attività, le informazioni di contatto, come pure le informazioni complementari, come la consulenza e il contenzioso (DTF 2C\_259/2014 del 10 novembre 2014 consid. 2.3). Sono in genere ammessi un'insegna discreta su un immobile, la formazione di una pagina web, le carte da visita, le brochure che presentano lo studio e che vengono distribuite ai clienti, l'annuncio sulla stampa dell'entrata di nuovi soci nello studio, l'offerta di servizi particolari di un avvocato su una rivista

specializzata, mentre non lo è sulla stampa generalista o gratuita. Non sono ammissibili nemmeno l'invio di newsletter ed altri documenti informativi alla clientela generale dello studio, a meno che non sia mirata, come quella commerciale (cfr. Bohnet/Martenet, op. cit., Droit de la profession d'avocat, n. 1526-1531). È lecito invitare clienti a seminari, conferenze, cene ed eventi (come è stato precisato sopra dalla CAN), purché non costituiscano dei mezzi per accaparrarsi dei clienti. Lo stesso può valere per una sponsorizzazione, a condizione che vi sia un legame sufficiente fra l'attività dell'avvocato e lo studio in questione (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1532-1533). Sono leciti i regali pubblicitari, purché di modesta fattura (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1535). Sono illecite e non ammissibili, quelle pubblicità che non vengono sollecitate dai clienti come le chiamate telefoniche, le lettere individualizzate, i fax, le e-mail intrusive ma, più in generale, ogni forma di accaparramento di un potenziale cliente. Abusiva è pure la pubblicità di un buono per una consulenza gratuita, perché può indurre delle persone a chiedere delle consulenze, benché non ne abbiano bisogno, mentre non è disdicevole offrire ai propri clienti la gratuità della prima consultazione o di altre prestazioni (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1537-1538). La commissione di disciplina del cantone Ginevra ha sanzionato un avvocato che, per farsi della pubblicità, ha fatto menzione al suo statuto di giudice supplente alla Cour de justice (SJ 2011 II pag. 194.). È pure stato sanzionato un avvocato che ha fatto in modo di apparire sempre fra i primi risultati tramite motori di ricerca, allorché un internauta cercava non solamente il professionista, ma anche l'indirizzo di un tribunale o di un altro collega. Inammissibile è pure la distribuzione di flyers nelle bucalettere delle abitazioni per far cono-

scere uno studio (Nouvelles trompettes de la renommée in: Paidoyer 4/12 del 27 agosto 2012/ 6 ottobre 2013). Sotto l'egida del diritto previgente nel Canton Berna, i cui principi sono ancora validi, il TF ha ritenuto eccessiva la pubblicità indiretta di un avvocato che veniva intervistato da un giornalista su un quotidiano, riguardo una società di cui era presidente del consiglio di amministrazione, la quale aveva ripreso l'attività di un hotel a Lucerna. In questa intervista, in cui l'avvocato era stato fotografato, egli veniva presentato come un professionista zurighese di successo che ricercava, consigliava e metteva in guardia i suoi clienti. Nella sua presentazione egli rilevava che, come presidente di un consiglio di amministrazione, ha saputo districarsi con successo nel cammino della giungla legislativa, offrendo apprezzati servizi specialistici a hotel a 5 stelle svizzeri. In genere, la pubblicità indiretta non può nuocere ad un avvocato che è egualmente politico, scienziato, uomo d'affari o artista, che vuole presentare sé stesso. In una simile evenienza le sue libertà di espressione e di stampa sarebbero lese. Nondimeno occorre che, in questi casi, il suo lavoro di avvocato non deve trovarsi al centro dell'analisi dell'articolo (DTF 125 I 417 consid. 5b e c). Diversamente da quanto aveva stabilito la CAN, il fatto che l'avvocato abbia agito nel quadro di un'attività sottoposta a monopolio o al di fuori da essa, è circostanza irrilevante. La LLCa si applica invero a tutta l'attività forense: dalla rappresentanza in giudizio, alla consulenza giuridica, alla mediazione e, più in generale, ad ogni attività in cui l'avvocato fa uso del suo titolo (Bohnet/Martenet, op. cit. n. 1118-1120).

5. Nel caso concreto, i denunciati ritengono innanzitutto di non poter essere perseguiti da questa Commissione, dal momen-

to che la SA – studio pubblicizzato nella contestata proiezione e di cui gli stessi denunciati fanno parte - si occuperebbe di consulenza extragiudiziaria interdisciplinare con attività in campi diversi, incluso quello giuridico, ma non di contenzioso. Questa tesi non regge. È noto come, di regola, per un avvocato non iscritto nel registro cantonale giusta la LLCA, l'attività di consulenza giuridica non sia sottomessa alla LLCA (Bohnet/Martenet, op. cit. n. 3678). In quel caso, la Commissione di disciplina degli avvocati non è competente a decidere presunte violazioni deontologiche (art. 7 LAVv). I denunciati, tuttavia, nella fattispecie non possono sfuggire alla competenza di questa Commissione: se è vero che, all'interno della SA, essi sembrerebbero fungere da cosiddetti "avocats-conseil", gli stessi tuttavia sono iscritti nel registro cantonale degli avvocati del Cantone Ticino, come si può evincere, fra l'altro, dal sito Internet del loro studio legale, "AA & BB", con sede a Z. Inoltre, la stessa proiezione pubblicitaria riporta, insieme al nome dello studio di consulenza e a fotografie dell'ufficio, anche le fotografie dei due legali che, come visto, oltre ad essere consulenti giuridici, praticano anche attività forense e, soprattutto, sono iscritti nel registro cantonale degli avvocati. Ne discende la competenza di questa Commissione.

Questa Autorità, alla luce della giurisprudenza in vigore e della dottrina dominante più sopra evocate, è giunta alla conclusione che la contestata proiezione sullo schermo dell' esercizio pubblico violi le norme deontologiche in materia di pubblicità. Hanno ragione i denunciati quando affermano che, rispetto anche solo a qualche anno fa, le possibilità per gli avvocati di farsi della pubblicità si sono decisamente ampliate. Lo prevede la stessa

LLCA, al proprio art. 12 lett. d), quando afferma che l'avvocato può pubblicizzare i servizi offerti. Dottrina e giurisprudenza hanno tuttavia aggiunto e specificato come la pubblicità debba essere fatta con misura e non debba invece avere una connotazione di sensazionalismo o essere esagerata (DTF 139 II 173 consid. 6.2.2 pag. 181; CAN 01.09.2008 inc. 18.2008.86 consid. 4.2). Inoltre, queste restrizioni si impongono anche alle forme e ai metodi della pubblicità dell'avvocato e non solo ai contenuti (DTF 139 II 173 consid. 6.2.2 pag. 181). Di per sé è dunque ammessa, ad esempio, un'insegna infissa su un edificio o, come nel nostro caso, una proiezione su uno schermo di un bar. Purché, tuttavia, le stesse rimangano discrete e misurate. Non può ritenersi tale, a mente di questa Commissione, la proiezione pubblicitaria in questione, dal momento che, viste le sue dimensioni (con una superficie di circa 6 mq), non rispetta la discrezionalità richiesta dal TF e dalla dottrina vigente, né è tesa a soddisfare un bisogno informativo per il pubblico (Bohnet-Martenet, op. cit. n. 1540) che, per il TF, deve essere ricercato attivamente dal cliente, senza essere sollecitato a farlo (DTF 2C\_259/2014 cit. consid. 3.2.4). Poco importa se, come sostengono i denunciati, la proiezione pubblicitaria non riporti indirizzo, numeri di telefono o i nomi dei due legali, ma solo la loro fotografia: è infatti sufficiente che un fruitore della pubblicità inserisca in Internet la ragione sociale della SA o la ricerchi negli elenchi ufficiali per risalire senza alcun problema allo studio legale e ai due avvocati.

6. Occorre ora stabilire con quale pena la violazione professionale degli avvocati AA e BB debba essere sanzionata, ritenuto che l'art. 17 cpv. 1 LLCA prevede l'avvertimento, l'ammonimento, la multa fino a

CHF 20'000.00, la sospensione dall'esercizio per due anni al massimo e il divieto definitivo di esercitare. Lo scopo della sanzione disciplinare è quello di indurre i trasgressori a un comportamento futuro consono alla deontologia professionale.

La Commissione gode di un certo margine di apprezzamento nella scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di un'eventuale multa o della durata della sospensione dall'esercizio della professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto del principio della proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve rispondere a un interesse pubblico. Il provvedimento deve tenere conto in maniera appropriata della natura e della gravità della violazione delle regole professionali. Inoltre, il numero di violazioni gioca evidentemente un ruolo. Occorre poi considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere nel caso concreto e scegliere il provvedimento adatto, necessario e proporzionato a tale fine. Così come avviene nel diritto penale (cfr. art. 47 e 48 CPS), l'autorità terrà in particolar modo conto anche degli antecedenti, così come del comportamento tenuto dall'avvocato durante la procedura disciplinare (Tribunale Cantonale amministrativo, sentenza del 23 aprile 2014, inc. no. 52.2013.173).

Nel caso in esame la colpa degli avvocati AA e BB è da considerare media. In materia di pubblicità la prassi non è ancora ben cristallizzata e la dottrina è divisa. Il TF ha però recentemente posto delle basi su cui l'avvocato attento si può riferire per evitare di disattendere le regole in materia di pubblicità. I denunciati hanno deciso, spontaneamente, di levare immediatamente la proiezione pubblicitaria, pur facendo valere le loro tesi difensive che, sotto certi

profili, sono anche quelle di una parte della dottrina più liberista. L'individuazione dei bisogni di informazione del pubblico è una nozione giuridica indeterminata che, non solo non è facile cogliere, ma che pure si presta ad interpretazioni a largo spettro. Ciò stante si giustifica punire gli interessati con una multa di CHF 500.00 ciascuno.

**La sentenza è stata successivamente confermata dal TCamm.**

**Decisione no. 338 del 19 maggio 2020**  
**Pubblicità / art. 12 lett. d) LLCA, art. 16**  
**LAvv, art. 16 CSD**

1. omissis
2. Nel corso del mese del marzo scorso, sul quotidiano XX online sono apparsi per alcuni giorni dei banner con la pubblicità dello studio legale dell'avv. AA, con l'indicazione "*Die Anwaltskanzlei für Baurecht*", rispettivamente con la dicitura in lingua italiana "*Avv. AA, Consulenza specialistica nel diritto immobiliare e della costruzione*", accanto alla raffigurazione di un'elegante penna stilografica appoggiata su un documento di natura legale.

La Commissione di disciplina degli avvocati ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti dell'avv. AA per possibile violazione delle regole professionali sulla pubblicità eccessiva (art. 12 lett. d LLCA e 16 LAvv.).

3. Con le sue osservazioni, l'avv. AA ha rilevato che alcuni suoi clienti lo avevano reso attento sul fatto che il sito ([www.aaaaa.ch](http://www.aaaaa.ch)) del suo studio legale, era introvabile o difficilmente reperibile sui motori di

ricerca in internet. Per migliorare la visibilità e la reperibilità del suo sito, egli ha attivato ed inserito nel sistema di Google “Annunci” / “Prodotti e servizi” le parole chiave concernenti il suo sito, ossia: “Avvocato”, “Rechtsanwalt”, “Studio legale”, “Anwalt”, “Diritto edilizia”, “legge edilizia”, “legge edilizia annotata”. Con stupore dell’interessato, che non aveva richiesto espressamente questi servizi, Google, in modo del tutto autonomo, ha pubblicato degli spazi pubblicitari (banner) accanto a degli articoli dedicati alla professione forense, che richiamano il sito dello studio legale (in concreto www.aaa-aaa.ch) e il nome dell’avvocato con qualche informazione.

4. L’art. 12 lett. d) LLCA prescrive che l’avvocato può pubblicizzare i servizi offerti, sempreché la pubblicità si limiti a fatti oggettivi e risponda ai bisogni di informazione del pubblico. Questo disposto deve essere letto alla luce della costituzione e in particolare sotto il profilo della libertà economica garantita all’avvocato (art. 27 Cost.), nonché sotto quello della libertà di espressione (art. 16 cpv. 2 Cost., 10 CEDU e 19 Patto ONU II; DTF 139 II 173 consid. 5.1 e 6.1; 128 I 295 consid. 5a; 125 I 417 consid. 3b), che garantiscono all’avvocato il diritto di farsi della pubblicità. Il precepto esposto all’art. 12 lett. d) LLCA, è simile all’art. 16 cpv. 2 CSD, per il quale la pubblicità dell’avvocato deve essere veritiera e rapportarsi in maniera corretta con l’attività professionale, come pure deve salvaguardare il segreto professionale. Spesso l’ottenimento di un diritto da parte di un cittadino passa attraverso il ricorso ad un avvocato, che fa valere efficacemente i diritti del suo cliente. Esiste dunque un interesse pubblico particolare, affinché la professione dell’avvocato venga esercitata con cura e diligenza (art. 12 lett. a LLCA).

Nell’ambito della protezione del pubblico e della buona fede negli affari, lo Stato può dunque porre delle regole che tendono ad assicurare l’esercizio della professione forense secondo standard di alta qualità (art. 95 cpv. 1 Cost.; DTF 139 II 173 consid. 5.1 e 6.2 pag. 180). La pubblicità può essere fatta con misura e solo se risponde a “fatti oggettivi” e ad un “bisogno di informazione per il pubblico”. La pubblicità degli avvocati deve, in altri termini, essere oggettiva, corrispondere alle necessità di informazione del pubblico, rispettare la decenza, non essere sleale, né gettare discredito sulla professione. Di conseguenza, nella propria pubblicità, l’avvocato non deve intralciare la libertà di scelta del pubblico e deve evitare metodi pubblicitari ingannevoli, tendenti ad importunare i clienti, o ad avere una connotazione di sensazionalismo o essere esagerata (DTF 139 II 173 consid. 6.2.2 pag. 181; CAN 1° settembre 2008 inc. 18.2008.86 consid. 4.2). Queste restrizioni si impongono tanto ai contenuti, quanto alle forme e ai metodi della pubblicità dell’avvocato (DTF 139 II 173 consid. 6.2.2 pag. 181).

5. Il TF, diversamente di parte della dottrina (fra altri Jérôme Gurtner, *Le sponsoring d’un club sportif par un avocat: Commentaire de l’arrêt du Tribunal Fédéral 2C\_259/2014 du 10 novembre 2014 in: Anwalts Revue 6/7 2015 pag. 293 segg.*), ha avuto un approccio più restrittivo. Per questi autori al di là dei criteri di oggettività e dei bisogni di informazione del pubblico, le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione, rendono ogni proibizione della pubblicità illusoria per il futuro, anche alla luce dei nuovi orientamenti legislativi. Nell’Unione europea, le restrizioni concernenti la pubblicità degli avvocati si sono allentate (op. cit. pag. 297/298).

Per il TF, i bisogni di informazione del pubblico concernono l'esistenza dello studio legale, i suoi campi di attività, le informazioni di contatto, nonché le informazioni complementari, come la consulenza e il contenzioso (DTF 2C\_259/2014 del 10 novembre 2014 consid. 2.3). Sono in genere ammessi un'insegna discreta su un immobile, la formazione di una pagina web, le carte da visita, le brochure che presentano lo studio e che vengono distribuite ai clienti, l'annuncio sulla stampa dell'entrata di nuovi soci nello studio, l'offerta di servizi particolari di un avvocato su una rivista specializzata, mentre non lo è sulla stampa generalista o gratuita. Non sono ammissibili nemmeno l'invio di newsletter ed altri documenti informativi alla clientela generale dello studio, a meno che non sia mirata, come quella commerciale (cfr. Bohnet/Martenet, op. cit., nri. 1526-1531; Rampini, Siti internet, newsletter e mailing di uno studio legale in: Maratona del diritto del 22 novembre 2019, pag. 6-7). Più in generale, la pubblicità a grande diffusione, rivolta a un largo pubblico, si configura come eccessiva ed è quindi lesiva dell'art. 12 lett. d LLCA, perché si inducono delle persone a far richiesta di servizi di un avvocato anche quando non ve n'è alcun bisogno (STF 2C\_259/2014 cit. qui sopra; Bohnet/Martenet, op. cit. n. 1540-1541). Colui che ha bisogno di informazioni sull'esercizio della professione forense, le deve ricercare attivamente e l'avvocato non può, spontaneamente, rivolgersi a un largo pubblico (Mercedes Novier, *Quelle publicité pour l'avocat?* In: *Plaidoyer 2/2015*, pag. 23; Rampini, op. cit., pag. 3). Sono quindi illecite e non ammissibili, quelle pubblicità che non vengono sollecitate dai clienti come le chiamate telefoniche, le lettere individualizzate, i fax, le e-mail intrusive ma, più in generale, ogni forma di accaparramento di un potenziale

cliente. Abusiva è pure la pubblicità di un buono per una consulenza gratuita, perché può indurre delle persone a chiedere delle consulenze, benché non ne abbiano bisogno, mentre non è disdicevole offrire ai propri clienti la gratuità della prima consultazione o di altre prestazioni (Bohnet/Martenet, op.cit., nri. 1537-1538).

6. Nel caso in esame, l'avv. AA afferma di essere rimasto sorpreso dalla sua iniziativa, come pure di aver preso tutte le precauzioni, affinché fosse messo fine a questa pubblicità. Di ciò la Commissione gliene deve dare atto. Nondimeno l'avv. AA ammette di aver proposto la pubblicità in vista di migliorare la ricerca del suo studio legale sugli annunci del motore di ricerca Google. In base ai criteri utilizzati da Google per la pubblicazione degli annunci (cfr. <https://support.google.com/adsense>), questo motore di ricerca pubblica gli annunci in base a molti fattori, fra i quali: i tipi di siti web visitati e di app di dispositivi mobili presenti sul dispositivo; il cookie double Keys su un browser e la configurazione dell'impostazione degli annunci; le app e i siti web visitati appartenenti ad attività commerciali che utilizzano Google per fare pubblicità; l'attività su un altro dispositivo se in precedenza un interessato ha effettuato l'accesso su un account dell'annunciante Google da un altro dispositivo; le interazioni precedenti con gli annunci o i servizi pubblicitari Google; il profilo Google dell'annunciante, fra cui l'attività su Youtube e Google+. In concreto il banner pubblicitario dell'avv. AA, risponde alle richieste introdotte da quest'ultimo per pubblicizzare la sua attività nel motore di ricerca Google, perché il messaggio pubblicitario risponde alla geolocalizzazione del dispositivo utilizzato dall'utente al momento della ricerca, indipendentemente dalla ricerca del sito entro

il quale si vuole navigare. La dottrina ha ricordato che un avvocato è stato sanzionato per aver fatto in modo di apparire fra i primi risultati su un motore di ricerca, allorché un internauta cercava non solamente il professionista, ma anche l'indirizzo di un tribunale o di un altro collega. Non conformi alla LLCA sono gli ipertesti su un motore di ricerca, ossia un insieme di documenti messi in relazione tra loro per mezzo di parole chiave di ricerca, i metadati (meta-tag), utilizzabili nell'HTML per veicolare informazioni aggiuntive correlate alla pagina web di chi ne fa uso, in modo da collegare la ricerca dell'internauta a dei Tribunali, ad altri studi legali, a prestatori di servizi giuridici o ad altre autorità, nonché i "pop-up", ossia quelle finestre di messaggi pubblicitari intrusivi che si aprono quando si consulta un sito web (Sylvie Fischer, *Nouvelles trompettes de la renommée* in: *plaidoyer* 4/12 del 27 agosto 2012; aggiornato il 6 ottobre 2013). Come si è ricordato qui sopra, allorché dei servizi non sono sollecitati dai clienti, la pubblicità per un avvocato è più restrittiva. Benché non sia condiviso da una parte della dottrina (più liberista fra cui Jérôme Gurtner, op. cit. pag. 297), il TF ha precisato che i bisogni di informazione del pubblico, e quindi della pubblicità che ne può derivare, sono limitati. Colui che ha bisogno di informazioni sull'esercizio della pratica forense, li deve ricercare attivamente e l'avvocato non può, spontaneamente, rivolgersi ad un largo pubblico (come è già stato chiarito qui sopra; DTF 2C\_259/2014 del 10 novembre 2014 consid. 3.2.4 in particolare) facendo capo a dei banner pubblicitari offerti da un motore di ricerca come Google. Un conto è la ricerca attiva su un motore di ricerca, che è lecita. Un altro conto invece è l'apparizione di banner pubblicitari non richiesti da un internauta che fa capo per la ricerca a delle

parole chiave (meta-tag, metadati, ipertesti oppure ancora dei "pop-up"). Quando a un internauta, che ha eseguito delle ricerche precedenti su un motore di ricerca su un determinato argomento, come la pratica forense, appaiono in seguito delle insegne pubblicitarie correlate alla ricerca, rispettivamente quando appare un articolo su un quotidiano online avente per oggetto temi aventi dei risvolti legali, la pubblicità trascende i limiti tracciati dall'art. 12 lett. d. LLCA e 16 CSD. Questa tesi, che propugna una pubblicità temperata per l'avvocato da parte del TF, deve essere condivisa (Mercedes Novier, *Plaidoyer*, 2/2015, pag. 23; Chappuis, *La profession d'avocat*, T. I, IIa ed. pag. 75). Pur rilevando che i bisogni di informazione possono variare in funzione del luogo in cui la pubblicità può produrre i suoi effetti, la pubblicità a grande diffusione, che è rivolta ad un largo pubblico, è eccessiva e, quindi, lesiva dell'art. 12 lett. d) LLCA. Se stanno così le cose, la pubblicità dell'avvocato AA su Google, XX online, non risponde ai bisogni di informazione del pubblico: è eccessiva, e va sanzionata.

7. Occorre ora stabilire con quale pena la violazione professionale dell'avvocato AA debba essere sanzionata, ritenuto che l'art. 17 cpv. 1 LLCA prevede l'avvertimento, l'ammonizione, la multa fino a CHF 20'000.00, la sospensione dall'esercizio per due anni al massimo e il divieto definitivo di esercitare.

Lo scopo della sanzione disciplinare è quello di indurre i trasgressori a un comportamento futuro consono alla deontologia professionale.

La Commissione gode di un certo margine di apprezzamento nella scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo

di un'eventuale multa o della durata della sospensione dall'esercizio della professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto del principio della proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve rispondere a un interesse pubblico. Il provvedimento deve tenere conto in maniera appropriata della natura e della gravità della violazione delle regole professionali. Inoltre, il numero di violazioni gioca evidentemente un ruolo. Occorre poi considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere nel caso concreto e scegliere il provvedimento adatto, necessario e proporzionato a tale fine. Così come avviene nel diritto penale (cfr. art. 47 e 48 CPS), l'autorità terrà in particolar modo conto anche degli antecedenti, così come del comportamento tenuto dall'avvocato durante la procedura disciplinare (TCA del 23 aprile 2014, inc. no. 52.2013.173).

Nel caso in esame l'avvocato AA ha dichiarato di essere rimasto sorpreso dalle modalità di pubblicità di Google, su XX online, che non corrispondevano a quelle da lui desiderate. Il suo annuncio su Google è andato oltre le sue previsioni, anche se, in questi ambiti, i confini sono difficilmente controllabili, per cui egli ha accettato che il sistema prescelto potesse avere e contenere delle distorsioni pubblicitarie che andassero oltre ciò che pure lui si aspettava. Il TF ha però recentemente posto delle basi su cui l'avvocato attento si può riferire per evitare di disattendere le regole in materia di pubblicità, anche se la dottrina è divisa. La colpa dell'avv. AA è quindi da considerarsi lieve, tenendo conto di queste circostanze. Occorre altresì rilevare che egli ha tolto dal servizio Google tutte quelle informazioni, affinché non comparissero altri banner del suo studio legale. Di ciò se ne deve tene-

re conto. L'individuazione dei bisogni di informazione del pubblico è una nozione giuridica indeterminata che, non solo non è facile cogliere, ma che pure si presta ad interpretazioni a largo spettro. Ciò stante si giustifica punire l'interessato con una multa di CHF 400.00.

**Decisione no. 340 del 22 ottobre 2020**  
**Pubblicità / art. 12 lett. d) LLCA, art. 16**  
**LAvv, art. 16 CSD**

1. omissis
2. Nel corso del mese del marzo scorso, sul quotidiano XX online sono apparsi per alcuni giorni dei banner con la pubblicità dello studio legale dell'avv. AA, con l'indicazione "*Materie preferenziali: divorzio e separazione, diritto civile, consulenza alle PMI*", accanto alla raffigurazione di un cuore spezzato sul quel erano appoggiate due fedeli nuziali, rispettivamente, in un altro post, la fotografia spezzata di una caricatura in cui erano raffigurati due coniugi che si volgevano le spalle l'uno all'altra.

La Commissione di disciplina degli avvocati ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti dell'avv. AA per possibile violazione delle regole professionali sulla pubblicità eccessiva (art. 12 lett. d LLCA e 16 LAVv.).

3. Con le sue osservazioni, l'avv. AA, ha precisato di non aver stipulato alcun contratto con il periodico XX, ma di aver attivato una campagna pubblicitaria su Google AdWords (pay per click, con un budget di soli Fr. 5.00 al giorno), per un periodo di 3 giorni. La pubblicità avrebbe dovuto com-

parire nel caso in cui un internauta avesse effettuato una ricerca attiva con le parole chiave “Avvocato, Divorzio, Separazione e Divorzysta”. Secondo l’interessato una simile modalità di pubblicità è compatibile con la LLCA, perché l’apparizione del banner prevede che l’internauta abbia svolto delle ricerche attive precedenti su un motore di ricerca. I banner pubblicitari, se rispondono a criteri oggettivi ed informativi per il pubblico, sono leciti. Costui sostiene di essersi adeguato ai principi esposti da questa Commissione in cui era stato condannato per fatti simili, soggiungendo di aver rispettato il segreto professionale, come pure che le informazioni (oggettive) che apparivano erano limitate ai contatti e alle materie preferenziali, e che la pubblicità di uno studio legale su un sito è lecita e rispettosa dell’art. 12 lett. d LLCA.

4. Riprendendo concetti che l’avv. AA già conosce a seguito di un precedente che lo concerneva personalmente e direttamente, l’art. 12 lett. d) LLCA prescrive che l’avvocato può pubblicizzare i servizi offerti, sempreché la pubblicità si limiti a fatti oggettivi e risponda ai bisogni di informazione del pubblico. Questo disposto deve essere letto alla luce della costituzione e in particolare sotto il profilo della libertà economica garantita all’avvocato (art. 27 Cost.), nonché sotto quello della libertà di espressione (art. 16 cpv. 2 Cost., 10 CEDU e 19 Patto ONU II; DTF 139 II 173 consid. 5.1 e 6.1; 128 I 295 consid. 5a; 125 I 417 consid. 3b), che garantiscono all’avvocato il diritto di farsi della pubblicità. Il precepto esposto all’art. 12 lett. d) LLCA, è simile all’art. 16 cpv. 2 CSD, per il quale la pubblicità dell’avvocato deve essere veritiera e rapportarsi in maniera corretta con l’attività professionale, come pure deve salvaguardare il segreto professionale.

Spesso l’ottenimento di un diritto da parte di un cittadino passa attraverso il ricorso ad un avvocato, che fa valere efficacemente i diritti del suo cliente. Esiste dunque un interesse pubblico particolare, affinché la professione dell’avvocato venga esercitata con cura e diligenza (art. 12 lett. a LLCA). Nell’ambito della protezione del pubblico e della buona fede negli affari, lo Stato può dunque porre delle regole che tendono ad assicurare l’esercizio della professione forense secondo standard di alta qualità (art. 95 cpv. 1 Cost.; DTF 139 II 173 consid. 5.1 e 6.2 pag. 180). La pubblicità può essere fatta con misura e solo se risponde a “fatti oggettivi” e ad un “bisogno di informazione per il pubblico”. La pubblicità degli avvocati deve, in altri termini, essere oggettiva, corrispondere alle necessità di informazione del pubblico, rispettare la decenza, non essere sleale, né gettare discredito sulla professione. Di conseguenza, nella propria pubblicità, l’avvocato non deve intralciare la libertà di scelta del pubblico e deve evitare metodi pubblicitari ingannevoli, tendenti ad importunare i clienti, o ad avere una connotazione di sensazionalismo o essere esagerata (DTF 139 II 173 consid. 6.2.2 pag. 181; CAN 1° settembre 2008 inc. 18.2008.86 consid. 4.2). Queste restrizioni si impongono tanto ai contenuti, quanto alle forme e ai metodi della pubblicità dell’avvocato (DTF 139 II 173 consid. 6.2.2 pag. 181).

5. Il TF, diversamente di parte della dottrina (fra altri Jérôme Gurtner, *Le sponsoring d’un club sportif par un avocat: Commentaire de l’arrêt du Tribunal Fédéral 2C\_259/2014 du 10 novembre 2014 in: Anwalts Revue 6/7 2015 pag. 293 segg.*), ha avuto un approccio più restrittivo. Per questi autori al di là dei criteri di oggettività e dei bisogni di informazione del pubblico, le nuove tecnologie dell’informazio-

ne e della comunicazione, rendono ogni proibizione della pubblicità illusoria per il futuro, anche alla luce dei nuovi orientamenti legislativi. Nell'Unione europea, le restrizioni concernenti la pubblicità degli avvocati si sono allentate (op. cit. pag. 297/298).

Per il TF, i bisogni di informazione del pubblico concernono l'esistenza dello studio legale, i suoi campi di attività, le informazioni di contatto, nonché le informazioni complementari, come la consulenza e il contenzioso (DTF 2C\_259/2014 del 10 novembre 2014 consid. 2.3). Sono in genere ammessi un'insegna discreta su un immobile, la formazione di una pagina web, le carte da visita, le brochure che presentano lo studio e che vengono distribuite ai clienti, l'annuncio sulla stampa dell'entrata di nuovi soci nello studio, l'offerta di servizi particolari di un avvocato su una rivista specializzata, mentre non lo è sulla stampa generalista o gratuita. Non sono ammissibili nemmeno l'invio di newsletter ed altri documenti informativi alla clientela generale dello studio, a meno che non sia mirata, come quella commerciale (cfr. Bohnet/Martenet, op. cit., nri. 1526-1531; Rampini, Siti internet, newsletter e mailing di uno studio legale in: Maratona del diritto del 22 novembre 2019, pag. 6-7). Più in generale, la pubblicità a grande diffusione, rivolta a un largo pubblico, si configura come eccessiva ed è quindi lesiva dell'art. 12 lett. d LLCA, perché si inducono delle persone a far richiesta di servizi di un avvocato anche quando non ve n'è alcun bisogno (STF 2C\_259/2014 cit. qui sopra; Bohnet/Martenet, op. cit. n. 1540-1541). Colui che ha bisogno di informazioni sull'esercizio della professione forense, le deve ricercare attivamente e l'avvocato non può, spontaneamente, rivolgersi a un largo pubblico (Mercedes Novier,

Quelle publicité pour l'avocat? In: Plaidoyer 2/2015, pag. 23; Rampini, op. cit., pag. 3). Sono quindi illecite e non ammissibili, quelle pubblicità che non vengono sollecitate dai clienti come le chiamate telefoniche, le lettere individualizzate, i fax, le e-mail intrusive ma, più in generale, ogni forma di accaparramento di un potenziale cliente. Abusiva è pure la pubblicità di un buono per una consulenza gratuita, perché può indurre delle persone a chiedere delle consulenze, benché non ne abbiano bisogno, mentre non è disdicevole offrire ai propri clienti la gratuità della prima consultazione o di altre prestazioni (Bohnet/Martenet, op.cit., nri. 1537-1538).

6. Nel caso in esame, l'avv. AA sostiene che la pubblicità è conforme alla LLCA, perché l'internauta avrebbe ricercato attivamente le informazioni. Questo assunto cocchia col fatto che il banner e l'indicazione del suo sito era associato a un trafiletto dedicato alle difese penali d'ufficio nel Cantone Ticino, per cui le informazioni erano già visibili entrando nel sito della XX online, senza che l'internauta dovesse procedere ad una ricerca attiva di avvocati divorzisti. In base ai criteri utilizzati da Google per la pubblicazione degli annunci (cfr. <https://support.google.com/adsense>), questo motore di ricerca pubblica gli annunci in base a molti fattori, fra i quali: i tipi di siti web visitati, gli App e i dispositivi mobili presenti sul dispositivo; il cookie double Keys su un browser e la configurazione dell'impostazione degli annunci; le app e i siti web visitati appartenenti ad attività commerciali che utilizzano Google per fare pubblicità; l'attività su un altro dispositivo se in precedenza un interessato ha effettuato l'accesso su un account dell'annunciante Google da un altro dispositivo; le interazioni precedenti con gli annunci o i servizi pubblicitari

Google; il profilo Google dell'annunciante, fra cui l'attività su YouTube e Google+. In concreto il banner pubblicitario dell'avv. AA, risponde alle richieste introdotte da quest'ultimo per pubblicizzare la sua attività nel motore di ricerca Google, perché il messaggio pubblicitario ha associato il banner ad un articolo di giornale in cui si parlava di avvocati, ovvero di una parola chiave che era stata introdotta su Google AdWords. Le slide prodotte dall'interessato e concernenti una giornata di studio del Dr. Philipp Egli all'Ordine degli avvocati del Canton Zurigo, non tengono conto della concreta evenienza e, in particolare che, in simili circostanze, l'internauta non fa alcuna ricerca attiva nel web. Quest'ultimo si limita ad aprire la pagina di XX online e si vede apparire il banner di uno studio legale, senza che egli intenda ricorrere ai servizi di un legale. La dottrina ha ricordato che un avvocato è stato sanzionato per aver fatto in modo di apparire fra i primi risultati su un motore di ricerca, allorché un internauta cercava non solamente il professionista, ma anche l'indirizzo di un tribunale o di un altro collega. Non conformi alla LLCA sono gli ipertesti su un motore di ricerca, ossia un insieme di documenti messi in relazione tra loro per mezzo di parole chiave di ricerca, i metadati (meta-tag), utilizzabili nell'HTML per veicolare informazioni aggiuntive correlate alla pagina web di chi ne fa uso, in modo da collegare la ricerca dell'internauta a dei Tribunali, ad altri studi legali, a prestatori di servizi giuridici o ad altre autorità, nonché i "pop-up", ossia quelle finestre di messaggi pubblicitari intrusivi che si aprono quando si consulta un sito web (Sylvie Fischer, *Nouvelles trompettes de la renommée* in: *plaidoyer* 4/12 del 27 agosto 2012; aggiornato il 6 ottobre 2013). Come si è ricordato qui sopra, allorché dei servizi non sono sollecitati dai

clienti, la pubblicità per un avvocato è più restrittiva. Benché non sia condiviso da una parte della dottrina (più liberista fra cui Jérôme Gurtner, op. cit. pag. 297), il TF ha precisato che i bisogni di informazione del pubblico, e quindi della pubblicità che ne può derivare, sono limitati. Colui che ha bisogno di informazioni sull'esercizio della pratica forense, li deve ricercare attivamente e l'avvocato non può, spontaneamente, rivolgersi ad un largo pubblico (come è già stato chiarito qui sopra; STF 2C\_259/2014 del 10 novembre 2014 consid. 3.2.4 in particolare) facendo capo a dei banner pubblicitari offerti da un motore di ricerca come Google, perché non risponde in ogni caso ai bisogni di informazione del pubblico e disattende perciò l'ulteriore condizione da cui dipende l'ammissibilità della pubblicità effettuata dagli avvocati (TCA n. 52.2019.188 del 3 agosto 2020, consid. 3). Un conto è la ricerca attiva su un motore di ricerca, che è lecita. Un altro conto invece è l'apparizione di banner pubblicitari non richiesti da un internauta che fa capo per la ricerca a delle parole chiave (meta-tag, metadati, ipertesti oppure ancora dei "pop-up") come in questa evenienza, senza dimenticare che, in concreto, il banner dello studio legale era associato autonomamente a XX online per il semplice fatto che uno dei suoi articoli parlava di attività legate alla professione forense. Quando a un internauta, che ha eseguito delle ricerche precedenti su un motore di ricerca su un determinato argomento che non è legato alla pratica forense, ed appaiono in seguito delle insegne pubblicitarie di uno studio legale, rispettivamente quando appare un articolo su un quotidiano online avente per oggetto temi aventi dei risvolti legali con l'apparizione di banner di uno studio legale, la pubblicità trascende i limiti tracciati dall'art. 12 lett. d LLCA (TCA cit. qui sopra consid.

3) e 16 CSD. Questa tesi, che propugna una pubblicità temperata per l'avvocato da parte del TF, deve essere condivisa (Mercedes Novier, *Plaidoyer*, 2/2015, pag. 23; Chappuis, *La profession d'avocat*, T. I, IIa ed. pag. 75). Peraltro, non si intravede come i banner di uno studio legale possano contribuire al bisogno di informazione del pubblico (cfr. Rampini, *op. cit.* pag. 9). Pur rilevando che i bisogni di informazione possono variare in funzione del luogo in cui la pubblicità può produrre i suoi effetti, la pubblicità a grande diffusione, che è rivolta ad un largo pubblico, è eccessiva e, quindi, lesiva dell'art. 12 lett. d LLCA. L'art. 16 LAvv., diversamente da quanto pretende il denunciato, rinvia sostanzialmente all'art. 12 LLCA, senza aggiungere nulla. Se stanno così le cose, la pubblicità dell'avvocato AA su Google e XX online, non risponde ai bisogni di informazione del pubblico: è eccessiva, e va sanzionata.

7. Occorre ora stabilire con quale pena la violazione professionale dell'avvocato AA debba essere sanzionata, ritenuto che l'art. 17 cpv. 1 LLCA prevede l'avvertimento, l'ammonizione, la multa fino a CHF 20'000.00, la sospensione dall'esercizio per due anni al massimo e il divieto definitivo di esercitare.

Lo scopo della sanzione disciplinare è quello di indurre i trasgressori a un comportamento futuro consono alla deontologia professionale.

La Commissione gode di un certo margine di apprezzamento nella scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di un'eventuale multa o della durata della sospensione dall'esercizio della professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto del principio della proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale,

la sanzione deve rispondere a un interesse pubblico. Il provvedimento deve tenere conto in maniera appropriata della natura e della gravità della violazione delle regole professionali. Inoltre, il numero di violazioni gioca evidentemente un ruolo. Occorre poi considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere nel caso concreto e scegliere il provvedimento adatto, necessario e proporzionato a tale fine. Così come avviene nel diritto penale (cfr. art. 47 e 48 CPS), l'autorità terrà in particolar modo conto anche degli antecedenti, così come del comportamento tenuto dall'avvocato durante la procedura disciplinare (TCA del 23 aprile 2014, inc. no. 52.2013.173).

Nel caso in esame l'avvocato AA era già stato sanzionato con l'ammonizione per aver pubblicizzato il suo studio legale con metodi simili, ove era apparso un suo annuncio sul sito "zzzzzz". Il suo annuncio su Google non era, sostanzialmente, diverso da quello precedente, con l'aggravante che nel primo caso l'interessato non conosceva a fondo i contorni ammissibili per la pubblicità di un avvocato. Ora è ricaduto in un errore simile a distanza di quattro anni. La colpa dell'avv. AA non può quindi più essere considerata lieve come in passato, ma medio-grave. Ciò stante si giustifica infliggere all'interessato una multa di CHF 1'500.00.

**La sentenza è stata successivamente confermata dal TCamm**

# Impressum

---

## *Editore*

Ordine degli avvocati del Cantone Ticino,  
Piazza del Ponte 4, 6850 Mendrisio  
Telefono: 091 682 95 61  
Telefax: 091 682 95 62  
E-mail: [info@oati.ch](mailto:info@oati.ch)  
Website: <http://www.oati.ch>

## *Comitato di redazione*

Commissione del Bollettino dell'Ordine  
degli avvocati del Cantone Ticino

avv. Augusta Simoni, coordinatrice  
Viale Officina 6, 6500 Bellinzona  
Telefono: 091 825 15 52  
E-mail: [augusta.simoni@crespi.ch](mailto:augusta.simoni@crespi.ch)

avv. Patrizia Bisazza Ranzi,  
Segretario generale OATI, membro  
Piazza del Ponte 4, 6850 Mendrisio  
E-mail: [segretariogenerale@oati.ch](mailto:segretariogenerale@oati.ch)

avv. Lea Kaufmann, membro  
Via Belvedere 3, 6976 Castagnola  
Telefono: 091 970 38 03

## *Distribuzione*

Segretariato dell'Ordine degli avvocati del  
Cantone Ticino  
Piazza del Ponte 4  
6850 Mendrisio

## *Grafica di copertina*

Antonio Bertossi  
Designer SUP in Comunicazione visiva - 2010  
[at@pantonio.ch](mailto:at@pantonio.ch)

## *Stampa*

Pedrazzini Offset  
tipografia-legatoria-edizioni-pubblicità  
Via Varenna 7, 6600 Locarno  
Telefono: 091 751 77 34  
Fax: 091 751 51 18

## *Tiratura*

1150 esemplari  
2 numeri l'anno: aprile e novembre

## *Chiusura redazionale*

15 marzo / 30 settembre

Abbonamento annuale: CHF 25.00  
Numero singolo: CHF 15.00